

DXXXVI.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 29 GIUGNO 1908PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FINOCCHIARO-APRILE**.

INDICE.

Disegni di legge:

Commercio degli agrumi (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	Pag. 23803
CARNAZZA	23804
COCCO-ORTU, <i>ministro</i>	23807-808
DE FELICE GIUFFRIDA	23807
FARANDA	23805-806-807
FULCI LUDOVICO	23808-809
MAJORANA GIUSEPPE, <i>relatore</i>	23804-807-808
ORIOLES.	23806
PANTANO	23806
PRESIDENTE	23803
Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo (<i>Discussione</i>)	23809
BARANELLO	23812-13
BIANCHERI.	23809-11
DE FELICE-GIUFFRIDA	23815-16
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	23810-12-15-16
RICCIO, <i>relatore</i>	23813-17
Opere di risanamento della città di Napoli (<i>Id.</i>)	23817
ARLOTTA, <i>relatore</i>	23822
CARCANO, <i>ministro</i>	23824
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	23821
MASONI	23819-24
Opere di risanamento della città di Bologna (<i>Id.</i>)	23824
FERRI GIACOMO	23825
FORTIS	23825
GALLINO	23829
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	23826-28-29
ROSADI	23827
ROSSI LUIGI, <i>relatore</i>	23826-29
TREVES.	23828
Personale dei convitti nazionali (<i>Id.</i>)	23833
CICCARONE.	23833
LIBERTINI GESUALDO	23833
MANNA, <i>relatore</i>	23833
RAVA, <i>ministro</i>	23834

Insegnamento e insegnanti di educazione fisica (<i>Id.</i>)	Pag. 23838
CARCANO, <i>ministro</i>	23838
CELLI, <i>relatore</i>	23838-39-42-43
LIBERTINI GESUALDO	23839
RAVA, <i>ministro</i>	23838-39-42-43
VALLE	23838-42
Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904 contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari (<i>Approvazione</i>).	23830
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di Sampierdarena	23830
Esenzione dalle imposte fondiari delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna.	23831
LACAVALA, <i>ministro</i>	23832
Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica	23832
Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano	23835
Proroga delle disposizioni sul conto corrente fra il tesoro e l'amministrazione militare.	23845
Permuta di stabili fra il Demanio e il comune di Venezia	23845

La seduta comincia alle 9.

ROVASENDA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 27 giugno 1908 che, è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

La discussione fu sospesa all'articolo 21 aggiuntivo.

Il Governo e la Commissione hanno concordato la seguente formula:

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 21.

Dal giorno in cui comincerà a funzionare la Camera agrumaria fino al 31 agosto 1909 il citrato di calcio e l'agrocotto che saranno depositati presso la Camera stessa non godranno, quanto all'attribuzione ai rispettivi depositanti, della precedenza disposta nel comma secondo dell'articolo 5; e il prodotto delle vendite sarà distribuito fra tutti i depositanti in proporzione dei rispettivi depositi.

La prima liquidazione sarà fatta il 31 dicembre 1908, la seconda il 31 agosto 1909.

CARNAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA. Non è il caso di far discorsi nè faccio alcuna proposta. Intendo solamente di rivolgere al ministro e alla Commissione, che hanno la responsabilità della legge, una domanda.

Con questo articolo concordato fra Governo e Commissione mi pare che sorga evidente l'interesse di coloro i quali, in questo momento, posseggono del citrato di calce (ed io non so quale quantità costituisca lo stock attuale), a non fare aumentare la quantità di citrato di calce esistente, perchè, se durante questi quattordici mesi, fino al 31 agosto 1909, si produrrà dell'altro citrato di calce, evidentemente la parte di prezzo che costoro vengono a percepire su quello attualmente esistente viene ad essere diminuita, perchè questo articolo concordato dice che il prodotto della vendita sarà distribuito in proporzione dei rispettivi depositi.

Cosicchè l'interesse di coloro i quali hanno le fabbriche per la trasformazione da limone in citrato di calce è quello di non trasformare, e conseguentemente costoro avranno interesse a non comprare nessuna quantità di limoni fino a quando non sia esaurito lo stock attualmente esistente.

Ho sollevato il dubbio, e l'onorevole relatore della Commissione col quale ieri ebbi occasione di parlarne, riconobbe la gravità della questione.

Ripeto: non faccio proposte; domando all'onorevole ministro ed alla Commissione se hanno esattamente valutate le conse-

guenze di questo articolo; se credono di essere sicuri che esso non possa portare un danno alla produzione agrumaria; ed ove essi credano di potermi dare formali assicurazioni su ciò, voterò l'articolo.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione si è occupata dell'obiezione che muove l'onorevole Carnazza. Però essa considera che il fine, per cui l'articolo è stato proposto, sta perfettamente all'opposto del timore che egli manifesta. Trattasi appunto di evitare che lo stock esistente funzioni come ostacolo alla ulteriore fabbricazione del citrato di calcio. Se, infatti, si cerca di fare entrare nella vendita fin dal primo momento la nuova produzione, attribuendo ai depositanti, per un certo periodo, una rata proporzionale alle quantità che si vengono depositando, è da ritenere che questo sia anche il mezzo di tenere aperta la via alla continuazione della produzione del citrato di calcio.

Tale produzione non dipende soltanto da coloro che posseggono lo stock attualmente esistente. Possono esservi, e vi sono, altri produttori; mentre i possessori stessi dello stock saranno anch'essi interessati a continuare la produzione, la quale proporzionalmente entrerà nelle vendite appena sarà possibile farle. Se dunque per doppia via rimarrà l'interesse a continuare la produzione, e con una spinta maggiore a quella che sarebbe a prevedere nella supposizione di una produzione già compiuta e non smaltita la quale possa per qualche tempo almeno bastare alle richieste del mercato; se così è, non è a temere che, in causa del provvedimento in questione, possa arrestarsi la richiesta dei limoni per la fabbricazione dei derivati.

Ecco perchè la Commissione non crede che il pericolo enunciato si possa verificare.

E poichè la discussione si è aperta sopra questo articolo concordato debbo pur sempre far presente all'onorevole ministro e alla Camera che esso non è stato da noi proposto, quantunque potemmo in parte suggerire la formula per la soluzione migliore della questione sollevata; e noi Commissione lo abbiamo emendato, per poterlo accettare, e ciò soprattutto con lo stabilire al 31 dicembre prossimo una prima liquidazione.

Ma, secondo l'intendimento della Com-

missione, questo articolo non sarebbe stato necessario, essendo a ritenere che la questione sia stata risolta con l'aggiunta che abbiamo proposta all'articolo 16, e che è votata.

Con l'articolo 16, infatti, si è stabilito un termine di due mesi prima che la Camera agrumaria incominci a funzionare; e si è inteso che in questa guisa possa essere liquidato ampiamente il passato. Come io dicevo nella relazione, non volevamo, nè potevamo, fare una indagine intorno all'ammontare dello *stock* e alla sua distribuzione geografica e diremo pure giuridica, cioè specialmente in relazione ai depositi; nè potevamo occuparci della portata dei contratti in corso e degli altri possibili, della loro prova, validità, ecc. Ecco perchè ci limitammo a proporre un termine intermedio fra oggi e il pieno funzionamento della Camera.

Ma quando, nella discussione fatta l'altro giorno, si tornò sul concetto di una ulteriore disposizione tendente a pareggiare le condizioni di quanti han parte nella produzione e nel commercio del citrato di calcio, e specialmente facendo intendere che tutti possano partecipare al beneficio della vendita fin dal primo momento, noi, unicamente per l'amor della concordia, abbiamo consentito. Se non che, dopo questo, non crediamo assolutamente di poter andare più in là.

Aggiungo che, se la disposizione dell'articolo 16 già votata dice che il funzionamento della Camera agrumaria non potrà essere anteriore al primo settembre 1908, le nuove disposizioni che andiamo aggiungendo renderanno necessario che il funzionamento medesimo non sia nemmeno posteriore a tale data.

Tardare significherebbe compromettere l'efficacia della legge, e contrasterebbe con l'urgenza che, dinanzi alla voce del paese, ci ha condotto nella proposizione, nello studio, nella discussione, e nella votazione di questa legge. Su ciò, la Commissione si affida al Governo; il quale terrà conto del bisogno manifestato, e anche del modo come la legge va formandosi con disposizioni aggiunte in questa discussione.

CARNAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non può parlare due volte.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 21 concordato tra Governo e Commissione.

(È approvato).

Vengono ora alcuni emendamenti relativi alle disposizioni transitorie.

Gli onorevoli Faranda, Ludovico Fulci, Florena, Montemartini, Buccelli, Paniè, Giovanni Alessio, Turco, Dell'Acqua, Celesia, Mango, Furnari, Di Sant'Onofrio, Larizza, Arigò, Orioles, Scaglione, Tasca, Nitti, Valentino propongono il seguente articolo aggiuntivo:

« Il prezzo in base al quale potranno farsi le anticipazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, sul citrato di calce e agrocotto che saranno depositati alla Camera agrumaria infra il 31 dicembre 1908, non dovrà eccedere la media dei prezzi verificatisi nei sei mesi precedenti il giorno del deposito ».

L'onorevole Faranda ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

FARANDA. La legge che noi discutiamo è stata fatta tumultuariamente e sotto le pressioni dei produttori di agrumi e partendo da un preconcetto che se fosse vero è gravissimo e cioè che esista all'estero ed all'interno un *trust* per fare deprezzare il citrato di calce.

Bene o male a questo concetto è informata la legge.

D'altro canto un'aura di sospetti si è riversata sul disegno di legge che noi discutiamo e si è detto e si dice: guardate, nessun beneficio ne verrà ai coltivatori di limoni, e qui si è voluto disciplinare solamente una parte della produzione agrumaria e cioè il citrato di calce, perchè di questa merce, per speculazioni forse sbagliate, si trovano in possesso alcune Società, e ciò è tanto vero che nella legge non si parla della crisi di un altro derivato, e cioè dell'essenza di limone, e ciò perchè nè la Citrica nè le altre Società posseggono essenza.

Io mi sono preoccupato solamente di questo, del danno che potrebbe capitare ai produttori di limoni se questa grande quantità di citrato, che si afferma di esistere, si lasciasse libera di premere sul mercato futuro coi privilegi accordati dalla presente legge.

Ecco la ragione per cui mi sono indotto a presentare quest'articolo aggiuntivo che stiamo discutendo; il concetto da cui sono partito, ripeto, si basa sopra una supposizione fatta dagli avversari a questa legge, che essa non si possa svolgere a beneficio dei produttori di limoni, ma a beneficio di chi possieda citrato di calce.

Infatti domani si potrebbe verificare una

speculazione al rialzo da parte dei possessori di citrato di calce, e qui i proprietari non c'entrano assolutamente, i proprietari sono fuori di discussione, e aumentando artificialmente il prezzo potrebbero depositare...

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chi lo dice?

FARANDA. Può avvenire. Questa legge è stata fatta tutta per sospetto.

Da un lato si è sospettato che ci sia il *trust* al ribasso, dall'altro lato si dice che ci sia il *trust* dei possessori di citrato. (*Interruzione*).

PRESIDENTE. Onorevole Faranda, la prego di non raccogliere le interruzioni, ma di svolgere brevemente la sua proposta.

FARANDA. Svolgo brevemente il mio concetto.

Dicevo dunque che con l'articolo da me proposto si evita una speculazione che si potrebbe fare a danno della Camera agrumaria e soprattutto del Banco di Sicilia, e perchè la liquidazione dell'anticipazione dovrà farsi in base a dati reali quali i prezzi verificatisi nei sei mesi anteriori al giorno del deposito e non sopra un prezzo immaginario che gli speculatori possessori del citrato di calce potrebbero fare stabilire al principio delle operazioni. E questo articolo era stato coordinato con l'articolo 22 che provvedeva a non far premere l'attuale deposito di citrato di calce che si dice esistere, sul mercato futuro a danno dei produttori di agrumi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Brevissime osservazioni. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare che si possa menomamente sospettare che questa legge favorisca speculazioni meno che corrette.

Ed è appunto per allontanare anche il più lontano sospetto, che è stato concordato l'articolo votato, il quale accomuna le sorti dello *stock* esistente con le sorti di quello che sarà per formarsi nella nuova stagione. Voler portare le conseguenze del timore dello *stock* esistente fino al punto di determinare per esso un prezzo minimo, equivalente alla media dei sei mesi anteriori alla entrata in vigore della legge può dare (mi permetta l'onorevole Faranda) l'adito a sospetti di altra natura ben più gravi di quelli che non si sono affacciati al suo pensiero.

Si è fatto un grande attacco allo *stock* attuale.

Ora vi saranno stati errori economici, ma in fondo, bisogna essere leali, l'aumento dei prezzi del 1907, dovuto o no al *trust* estero o a coalizioni locali, ebbe una ripercussione a favore dei produttori.

Non sarebbe quindi giusto creare una situazione di assoluta inferiorità economica ad uno *stock* che in ultima analisi ha contribuito a mantenere i prezzi alquanto elevati fino ad oggi, e che se, di fronte alla tendenza al ribasso, fosse gettato, ora come ora, forzatamente sul mercato, potrebbe determinare un avvillimento assoluto nei prezzi del citrato di calce.

Infatti che cosa avverrebbe il giorno in cui noi determinassimo indirettamente per legge il prezzo di questo *stock*?

FARANDA. Non il prezzo, ma le anticipazioni...

PANTANO. Ma l'anticipazione limitata significa prezzo minimo. Infatti, non avendo la possibilità finanziaria di mantenerlo per qualche tempo in deposito, i suoi detentori sarebbero forzati a venderlo a prezzi vilissimi.

E allora? Allora non bisogna perder di vista un'altra delle voci che circolano su questo delicato argomento. Così come si dice che le società detentrici dello *stock* abbiano interesse a vendere alto, ci si dice pure da altra parte che vi siano coloro i quali, trovandosi impegnati all'estero in forti vendite allo scoperto e a prezzi bassi, hanno assoluto interesse di forzare il ribasso per coprire le loro vendite!

Ed è un sospetto abbastanza grave, molto più grave dell'altro.

La Camera deve sottrarsi all'una ed all'altra di queste preoccupazioni: deve lasciare che soltanto le reali condizioni del mercato determinino i prezzi con quelle misure di cautela che questo disegno di legge assicura mercè l'istituzione della Camera agrumaria.

Io credo quindi che l'articolo proposto dall'onorevole Faranda non possa per equità essere approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Faranda, lo mantiene?

FARANDA. Lo mantengo.

ORIOLES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIOLES. Onorevoli colleghi, l'articolo 21 non ha per oggetto di poter far modificare artificialmente il prezzo, come sospetta l'onorevole Pantano, ma si riferisce

alle anticipazioni, che dovranno fare i banchi di emissione.

PANTANO. Non dando danaro, forzano

ORIOLES. Le anticipazioni non forzano nulla! Il Banco di Sicilia, a cui andranno le note di pegno, potrà essere obbligato a fare le anticipazioni sopra prezzi, artificiosamente elevati, e, quando si verrà alla liquidazione, potranno venire, o signori, conseguenze assai disastrose, e il passato ce lo insegna.

Una voce dal centro. Che insegna?

ORIOLES. Insegna molte cose il passato, e posso dirlo, perchè sono stato ventiquattro anni amministratore di un istituto e conosco le cose come stanno.

Latet anguis in herba! Evidentemente il prezzo sarà determinato dalla legge del mercato, ma nel primo semestre è mestieri che le anticipazioni si basino sulla media dei semestri precedenti.

Ecco lo scopo dell'articolo da noi proposto: quello di poter tutelare un istituto, che, francamente, da parecchi anni in qua, è grandemente minacciato.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'articolo proposto dall'onorevole Faranda?

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non lo accetta.

DE FELICE GIUFFRIDA, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FELICE GIUFFRIDA, *della Commissione*. Io non sono dello stesso parere della Commissione, su questo punto. E ciò per certe voci, che vengono da una parte e dell'altra, di interessi non confessabili.

Non avendo mezzi necessari per allontanare dalla coscienza siffatti sospetti, nè per ammetterli, credo miglior consiglio insistere nella proposta di lasciare al ministro, che ha i mezzi per impedire che affari scorretti si nascondano all'ombra di una provvida legge, la facoltà di cercare i mezzi adatti ad evitare che giuocando sullo stock si distruggano i primi effetti della legge. E lo stock, di cui si teme, non è quello dello zolfo, cioè l'eccessivo accumulo del prodotto nei magazzini italiani, ma l'immediata esportazione, in maniera da sfuggire agli effetti della legge, mettendosi al sicuro prima ancora che la legge abbia efficacia. Ora questo pericolo può essere vagliato ed evi-

tato soltanto dal Governo, che ne ha i mezzi.

Ho voluto fare questa dichiarazione per non assumere alcuna responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare che si destino vani allarmi temendo pericoli immaginari. Non v'è da stupirsi; poichè gli animi sono dominati da eccessivi sospetti, e i sospetti, come si sa, non hanno confini.

L'onorevole Faranda spiega la sua proposta ragionando in base al timore che questa legge possa rivolgersi a danno dei coltivatori e vuol trovare un rimedio nel fissare i prezzi.

Ora egli dimentica che chi costituisce la Camera agrumaria, sono i rappresentanti dei produttori; e questi non andranno certo contro sè stessi. Questa supposizione è assurda; nè il legislatore deve prevedere e provvedere in base a simili ipotesi.

Un altro argomento è desunto dal timore che si possano ottenere eccessive anticipazioni. Gli articoli 6 e 7 della legge autorizzano il Banco di Napoli a concederle alle condizioni di favore per i prestiti agrari, anche per i derivati e i prodotti agrumari. Ma la legge fissa il prezzo a cui il Banco debba fare le anticipazioni? No, parla di un terzo del valore, cosicchè se il Banco si accorge che si fa un'alterazione fittizia del valore per ottenere una maggiore anticipazione, può negarla o contenerla in giusti confini. Ecco perchè io non accetto l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Faranda. (*Commenti*).

FARANDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato; non può parlare ora che per fare una dichiarazione.

FARANDA. Vorrei sapere l'opinione del ministro del tesoro su questo argomento.

Voci. E che c'entra?

FARANDA. C'entra per il Banco di Sicilia.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Glie l'ho detto: il Banco non anticipa a quei prezzi che fanno loro. (*Commenti — Interruzioni*).

FARANDA. Lo dice lei, ma io vorrei sapere quello che ne pensa il ministro del tesoro. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi.

Metto a partito l'articolo aggiuntivo pro-

posto dall'onorevole Faranda, non accettato dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Zaccagnino, Personè, Strigari, Guarracino, Masoni, Scorciarini-Coppola, Cimorelli, Celesia, Santamaria e Venetiale hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (articolo 21):

« Entro il 30 giugno 1909 il Governo presenterà apposito disegno di legge per provvedere a quelle altre regioni d'Italia nelle quali la produzione e il commercio degli agrumi richiedano provvedimenti somiglianti a quelli contenuti nella presente legge ».

Non essendo presente l'onorevole Zaccagnino, s'intende che abbia rinunciato alla sua proposta.

Gli onorevoli Faranda, Ludovico Fulci, Florena, Montemartini, Buccelli, Paniè, Giovanni Alessio, Turco, Dell'Acqua, Mango, Celesia, Aprile, Carnazza, Furnari, Pasquale Libertini, Di Sant'Onofrio, Tasca, Nitti, Arigò, Orioles, Scaglione, Larizza e Valentino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (articolo 22):

« Il citrato di calce e l'agrocotto che saranno depositati presso la Camera agrumaria fino al 31 dicembre 1908 non godranno la precedenza nella vendita disposta dall'articolo 5 della presente legge, ma saranno venduti in proporzione di un quarto della loro quantità totale ogni anno; salvo il caso in cui, esaurita la produzione dell'anno, venga richiesta dal mercato una quantità maggiore ».

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. L'articolo 22 proposto dall'onorevole Faranda, è assorbito dall'articolo concordato.

PRESIDENTE. Anche quest'articolo aggiuntivo si intende ritirato.

Gli onorevoli Ludovico Fulci, Faranda, Orioles, Valentino, Ferrarini, Larizza, Montemartini, Pala, Tasca e Scaglione, propongono il seguente articolo aggiuntivo (articolo 23):

« Il Governo del Re, prima della presentazione della legge di cui è parola all'articolo 2, accerterà per mezzo d'una inchiesta le condizioni della produzione e della industria agrumaria della Sicilia e delle Calabrie ».

FULCI LUDOVICO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI LUDOVICO. Abbiamo fatto una discussione su sospetti, da una parte e dall'altra; certamente non abbiamo fatto una discussione sopra fatti.

Noi non sappiamo nulla...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ella non li saprà, ma noi li sappiamo.

FULCI LUDOVICO. ...ed appunto per questo chiediamo di saperli.

Ed io desidero appunto con questo mio articolo che, dovendosi fare l'altra legge, che è promessa dallo stesso disegno di legge che discutiamo, si possa venir qui con relazioni, con disegni materiali di fatti, perchè i provvedimenti economici si fanno a base di fatti, non a base di sospetti e di fisime.

Il mio desiderio è dunque che in questi mesi si faccia un accertamento sulle condizioni reali della produzione e dell'industria agrumaria. Mi pare che questo modesto desiderio potrebbe essere accettato dal Governo; se però non è accettato, ritiro la mia proposta.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Mi pare che qui sia necessaria una distinzione. L'accertamento delle cause che riguardano l'interesse pubblico è stato fatto, ed esaurientemente, ed ha condotto a questa legge. L'accertamento di ciò che può essere la condizione dei privati, non è cosa pertinente a questa sede. Qui dobbiamo solamente provvedere a obbietto e bisogno di pubblico interesse. Quindi la Commissione non può accettare quale disposizione legislativa l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ludovico Fulci.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Ludovico Fulci afferma a torto che si è presentato il disegno di legge senza avere notizia esatta delle vere condizioni dell'industria agrumaria. Mi permetta di dirgli che è lui che non ha voluto sapere, perchè, se lo avesse voluto, saprebbe che si sono raccolti tutti i dati necessari.

Io li ho esposti alla Camera, ed egli non può supporre che il Governo faccia una

legge con criteri cervelotici senza aver raccolto tutti gli elementi di fatto.

Basti dire che la Commissione costituita in seguito alla legge per i premi, ha studiato, ha raccolto numerosi elementi, e che le statistiche del Ministero del tesoro e di quello d'agricoltura, industria e commercio hanno tutti i dati che possono occorrere.

Se qualche altro dubbio può sorgere, verificherò, e farò un'inchiesta amministrativa prima di concretare la legge definitiva; intanto prego l'onorevole Fulci a volere ritirare il suo articolo aggiuntivo, dandogli però l'assicurazione che del suo desiderio terrò conto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ludovico Fulci, mantiene il suo emendamento?

FULCI LUDOVICO. Lo ritiro, giacchè l'onorevole ministro lo accetta come raccomandazione, col desiderio che veramente sia fatto quell'accertamento, che finora non fu fatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita la discussione di questo disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge ».

Si dia lettura del disegno di legge.

ROVASENDA, segretario legge: (Vedi Stampato n. 1025-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHERI. Il disegno di legge che viene ora in discussione è accompagnato da un ordine del giorno, il quale mi dà incoraggiamento a profferire poche ed incomplete parole intorno all'argomento, che a mio avviso merita tutta la considerazione della Camera e tutta la sollecitudine del Governo.

Intendo accennare a quei piccoli comuni ai quali è pur fatto cenno nella relazione, piccoli comuni sparsi sui fianchi degli Appennini e delle Alpi, ovvero in valli profonde, quasi isolati dal consorzio umano, e che pure partecipano a tutti i pesi che gravano su tutti i cittadini; piccoli e poveri comuni che pagano l'imposta erariale, pagano la sovrimposta provinciale spesso raddoppiata, e che sono anche gravati tre o quattro volte dall'imposta comunale. Questa è specialmente resa necessaria per le spese di costruzione delle strade obbligatorie, le quali poi giungono soltanto sin dove è la chiesa o la casa comunale; mentre la popolazione è sparsa in diverse frazioni, cosicchè queste frazioni, anche per una strana interpretazione della legge, non possono partecipare al beneficio della legge medesima.

E se non bastassero le mie parole, basterebbe largamente a dimostrare questa strana situazione la statistica che fu ultimamente pubblicata dall'onorevole Dal Verme. Del resto, il Ministero ha elementi sufficienti per comprendere quanto sia grave, e come sia insostenibile una simile situazione.

Nè vale a lenirla il dire che quei comuni hanno probabilmente l'imposta comunale così aggravata per il fatto che è molto tenue l'imposta principale, inquantochè conviene ben considerare che quei comuni hanno un territorio estremamente limitato, e che in molti luoghi, sulle Alpi e negli Abruzzi, gli abitanti sono quasi costretti a grattare con le unghie le rocce in mezzo alle quali vivono per avere una zona di terra da cui ricavare qualche pomo di terra per imbandire i loro lauti banchetti.

E del resto, là dove il nuovo catasto è stato già attuato, si è dovuto concedere loro una diminuzione dell'imposta principale, il che prova non essere esatto che la imposta erariale sia bassa e che per ciò appunto non riesca gravoso il raddoppiarla o triplicarla con la sovrimposta.

Io reputo che l'onorevole presidente del Consiglio, che conserva il piede alpino (e glielo auguro per lunghi anni ancora), (*Siride*) l'onorevole presidente del Consiglio, che percorre le nostre valli e che conosce le condizioni misere in cui sono i comuni che egli stesso visita, non potrà non sentire (come la sentiranno quasi tutti i colleghi che conoscono lo stato dei piccoli comuni) una stretta d'animo, quando voglia considerare le strettezze cui si è ridotta tanta

parte delle nostre popolazioni rurali e montane.

La Camera ha sempre, compiendo un'alta e nobile missione, largheggiato nel favorire i grandi centri che dovevano essere dotati di ferrovie o di porti; ed io me ne rallegro e me ne felicito, ed anzi ho dato sempre con trasporto il mio voto a tutto quanto era diretto ad assicurare condizioni migliori ad altre provincie all'infuori di quella a cui io appartengo.

Ma è evidente, o signori, che voi non potete non volgere uno sguardo anche a coloro, che sentono bisogni anche maggiori di quelli delle popolazioni che furono beneficate, e che il Governo stesso non può essere sordo alla modesta voce, che si alza da questo banco, per richiamare la sua attenzione sulle condizioni dei più meschini comuni d'Italia.

Io adempio ad un dovere, ed adempio ad un dovere tanto più, perchè ho l'onore di rappresentare molti di questi piccoli comuni, che gemono, che sono afflitti sotto il gravame di fortissimi pesi. (*Approvazioni*).

Non faccio alcuna proposta, ma reputo che questi provvedimenti di legge, che assicurano il contributo del Governo a molti comuni, che si trovano in misere condizioni, potrebbero finalmente essere estesi ad altri comuni, che si trovano nelle identiche condizioni.

Il farlo sarebbe opera giusta; lascio al Governo di considerare se possa farsi iniziatore di queste disposizioni, che largirebbero un immenso beneficio su tante popolazioni misere e bisognose.

Non basta considerare soltanto le città, che hanno ferrovie, porti, istituti di ogni genere, ma è pur bene volgere lo sguardo e porgere soccorrevole la mano ai comuni poveri, sparsi nei monti, segregati dal consorzio civile, senza strade e senza aiuti, e che pure hanno pesi fortissimi da sopportare. Fatelo, onorevoli colleghi, e lasciando oggi quest'Aula, in cui avete compiuto largamente e lodevolmente il vostro dovere, volgete un ultimo sguardo di considerazione, e non dirò di pietà, ma di commiserazione a quelle popolazioni, le quali sono le più bisognose d'Italia! (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Biancheri, a

cui tutta la Camera volge sempre lo sguardo, come a chi le fa rievocare i tempi nostri gloriosi, non poteva trattare una questione, che a me più direttamente stesse a cuore, non solo per il piede alpino, come egli ha ricordato, purtroppo invecchiato assai, ma perchè io la mia origine ebbi appunto in quei paesi.

Ma è necessario osservare che vi sono delle gravissime difficoltà per risolvere tale questione.

Anzitutto noi non abbiamo elementi di fatto per poter fare un paragone esatto. In alcune provincie, in quella, per esempio, che è così degnamente rappresentata dall'onorevole Biancheri, non è ancora conosciuto il nuovo catasto. L'accertamento dei redditi fondiari si fa, come ancora attualmente nella mia provincia, in base a catasti, che risalgono al 1804, e che quindi non rappresentano in alcuna maniera la condizione reale delle cose.

Vi sono molti comuni effettivamente gravatissimi per l'onere della sovrimposta; ma in altre parti, come per esempio nella provincia di Grosseto, il fatto che un comune percepisca cinque o sei volte l'imposta erariale, a titolo di sovrimposta, non indica in se stesso un forte aggravio, perchè in alcuni luoghi la sovrimposta erariale è talmente tenue, che il pagarla cinque o sei volte sotto forma di sovrimposta comunale non rappresenta un aggravio eccessivo.

È naturale che dove l'imposta erariale rappresenta il 10 per cento, il mettere un altrettanto di sovrimposta, rappresenta un onere gravissimo; dove, invece, essa consiste nell'uno per cento, il sovraimporre quattro o cinque, rappresenta ancora un onere tenue. Quindi non si può provvedere in base ai catasti esistenti, per distinguere quali siano i comuni in condizioni più gravi e quali quelli che si trovino in condizioni meno gravi.

D'altra parte l'onorevole Biancheri accennava al concetto di estendere la disposizione di quest'articolo ad altri comuni. Con ciò non arrecherebbe loro un vero beneficio, perchè questo non è che un provvedimento assolutamente transitorio.

In seguito alla legge sul Mezzogiorno, con la quale si proibì di elevare, oltre un determinato limite, le diverse tasse comunali, i comuni si trovarono in condizioni difficilissime, per oneri già assunti precedentemente; ed allora intervenne lo Stato col concorrere per due anni ad integrare, col suo,

ciò che mancava nei bilanci di detti comuni dissestati per effetto di una disposizione di legge.

Con questo disegno di legge si proroga per due anni il concorso dello Stato, ma riducendo alla metà la quota di contributo, appunto nel concetto che questo è un provvedimento di carattere transitorio, destinato a scomparire. Quindi, estendere quest'articolo ai comuni indicati dall'onorevole Biancheri non risolverebbe la questione.

Adunque è necessario studiare l'argomento, per vedere quale sia la forma con cui il Governo debba intervenire per provvedere a questi comuni.

È certo che si è seguito un sistema errato nel provvedere alle finanze dei vari comuni, perchè anche ai comuni più miseri si sono imposti oneri eccessivi sotto forma di provvedimenti igienici, scolastici, per modo che i piccoli comuni hanno avuto oneri uguali a quelli dei comuni in cui sono in prevalenza le classi più ricche. Così i piccoli comuni composti di classi in gran parte povere, essendo stati aggravati degli stessi pesi, proporzionalmente alla popolazione, evidentemente si sono trovati in condizioni di inferiorità di fronte ai comuni più ricchi.

Ed è per ciò che il Governo ha accettato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, con cui si fa voto che, appena sia compiuta la statistica dei tributi di tutti i comuni del regno, venga presentato un disegno di legge nell'intento di portare rimedio alla situazione dei piccoli comuni oberati di sovrimposta per effetto di spese obbligatorie.

Il problema di migliorare le condizioni dei comuni si può risolvere sotto due aspetti, o aumentando le entrate, o diminuendo le spese; ora, probabilmente, si dovrà trovare il modo di provvedere in tutte e due le maniere, perchè, forse, abbiamo esagerato nell'imporre delle spese a questi comuni che si trovano in condizioni così misere.

Quindi, assicuro l'onorevole Biancheri che il Governo si preoccupa di questa condizione di cose, riconoscendo che vi sono veramente dei comuni che si trovano nella quasi impossibilità di far fronte agli oneri loro imposti dalla legge, coi soli mezzi che la legge ha posto a loro disposizione.

Ma non sarebbe possibile, ora, improvvisare in questa materia, perchè, non avendo il catasto uniforme in tutti i comuni, nè a-

vendo alcun mezzo di riconoscere quali siano i comuni che si trovino in queste condizioni, è necessario uno studio statistico diligente, per venire innanzi al Parlamento con proposte che abbiano un carattere di vera giustizia, e cioè, che tendano a provvedere a quelli che hanno effettivamente diritto di vedere migliorate le loro condizioni.

Ripeto che i comuni non potevano trovare in quest'aula un patrocinatore più degno, più competente e più autorevole dell'onorevole Biancheri.

Lo pregherei però di non voler da noi un provvedimento immediato, perchè ci mancano assolutamente i mezzi di farlo.

Siamo perfettamente d'accordo nel fine che ci proponiamo; stiamo anzi facendo degli studi appunto per accertare come si possa risolvere questa questione. (*Bene! Bravo!*)

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHERI. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle gentili parole che mi ha rivolto. Se l'avvocato di questa causa era di poca autorità, sapevo però di far appello a chi a questa causa era vivamente interessato, come lo è l'onorevole presidente del Consiglio.

Potrei osservare all'onorevole presidente del Consiglio che il fatto che il catasto non è stato ancora condotto a termine in alcune provincie non può essere una ragione per non provvedere alle altre, e che si tratta di necessità urgente, perchè dovunque il catasto è stato condotto a termine si è verificato che i piccoli comuni non hanno avuto aumento, ma anzi diminuzione, donde ne consegue che si è accresciuta di altrettanto l'imposta comunale.

Del resto è evidente che l'Italia, la quale oggi versa in felici condizioni finanziarie (e me ne rallegro con tutta l'anima), non può permettere assolutamente che ci siano comuni sparsi nei luoghi più infelici, dove si paghi sei, sette, otto volte l'imposta locale: è tale una enormità che basta accennarla perchè s'imponga la necessità di prendere qualche provvedimento.

Ed io ho richiamato l'attenzione del Governo e della Camera su questa questione, appunto perchè, se alcuna proposta formale non può esser messa innanzi per ora, almeno l'argomento sia studiato dal Governo in modo che possano proporsi disposizioni atte a mitigare o sopprimere uno stato di cose veramente deplorabile.

Prendo atto delle buone disposizioni che l'onorevole presidente del Consiglio ha manifestato; ho piena fiducia nei suoi intendimenti e sono certissimo che, quando la Camera si riaprirà, vorrà presentare qualche provvedimento che lenisca almeno i gravi mali, cui ho accennato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baranello.

BARANELLO. Mi associo completamente a quanto ha detto con tanta competenza l'onorevole Biancheri, riguardo ai piccoli comuni, e solamente trovo necessario di dire qualche parola relativamente alle provincie del Mezzogiorno in genere, ed alla provincia di Campobasso in special modo.

A me sembra che i provvedimenti, che si adottano con questo disegno di legge, non siano sufficienti a mettere tutte le provincie in condizione da soddisfare ai bisogni dei propri bilanci, e ritengo perciò che qualche altra cosa bisognerà ancora proporre.

Ed infatti dice il relatore nella pregevole sua relazione:

« Vi sono provincie nel Mezzogiorno che non si trovano nella possibilità di fare il bilancio in pareggio, di compiere i lavori stradali imposti dalle leggi, di pagare le quote di contributo che debbono allo Stato, di provvedere alle prime necessità della loro vita, e che vivacchiano con espedienti biasimati da ogni buon amministratore ».

Ora in queste condizioni si trova proprio la provincia di Campobasso, la quale, per virtù di leggi di date remote e recenti, deve provvedere a spese obbligatorie di grande importanza, per cui non è possibile che oggi sia in grado di pareggiare il proprio bilancio.

Non è guari è stata fatta per ordine del Governo una inchiesta nell'amministrazione provinciale di Campobasso e si è assodato che per pareggiare il bilancio mancano circa 300 mila lire, alle quali non è possibile provvedere con i mezzi ordinari.

Or pure ammettendo che con le disposizioni contenute nella presente legge si possano avere 100 mila lire mediante l'aumento della sovrimposta, mancheranno sempre, per il pareggio del bilancio, almeno 200 mila lire, alle quali non si sa come si possa far fronte.

E tutto ciò indipendentemente dalle maggiori somme ancora necessarie per costruire alcuni tronchi stradali e completarne altri, il cui abbandono, anche temporaneo, sa-

rebbe di grave nocimento alla finanza dell'amministrazione provinciale.

È opportuno, quindi, provvedere, perchè anche la provincia di Campobasso sia messa in condizione di poter vivere come tutte le altre provincie d'Italia.

Prego pertanto gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze a volere, in un tempo non lontano, provvedere e proporre rimedi che valgano a mettere tutte le amministrazioni provinciali del Mezzogiorno, e specialmente quella della provincia di Campobasso, in condizione di pareggiare i propri bilanci.

Confido che gli onorevoli ministri vorranno darmi sicuro affidamento su tale argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Baranello mi rammenta una questione, della quale mi intrattene anche una deputazione della provincia di Campobasso, e per la quale ho fatto effettivamente eseguire una inchiesta sulle condizioni di quella provincia.

Disgraziatamente ho dovuto constatare che le condizioni finanziarie di quella provincia non sono buone; però, lo ammetterò lo stesso onorevole Baranello, esse sono tali perchè l'amministrazione provinciale spesso votava spese senza fare i calcoli necessari, senza, cioè, pensare a quello che poteva occorrere per pareggiare il bilancio fra la spesa e l'entrata. È naturale che in questo modo si finisca per trovarsi in una posizione pessima.

GUICCIARDINI. E la Giunta provinciale che ci sta a fare?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Avrà giudicato la situazione finanziaria di quella amministrazione presso a poco come l'aveva giudicata la Deputazione provinciale. Certo è una pessima abitudine in valsa in alcune provincie, quella di votare delle spese per farsi della popolarità, senza pensare che dopo bisognerebbe applicare delle tasse, e la popolarità naturalmente rischierebbe di andarsene in fumo.

Premesso ciò, perchè è bene che ciascuno abbia la sua parte di responsabilità, non conteso che bisogna studiare con molta buona volontà le condizioni di quella provincia.

Ho fatto studiare anche se si può, con una conversione dei debiti o con altri provvedimenti, rimediare a questa condizione

di cose, la quale otterrà da questa legge un miglioramento molto notevole.

Non mi ricuso di esaminare nuovamente la questione, e di studiare tutti i mezzi che sono a disposizione del Governo per venire in aiuto di quella provincia, e fare sì che le sue dissestate finanze si accomodino alla meglio. Ma sarebbe bene raccomandare a quella Deputazione provinciale di ambire meno alla popolarità, e di preoccuparsi di più della necessità di amministrare severamente. (*Bene!*).

BARANELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non può parlare due volte.

Le do facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

BARANELLO. Precisamente, e la dichiarazione è questa: Io non sono mai stato consigliere provinciale e quindi sono estraneo a ciò che in quell'amministrazione è avvenuto.

Debbo però far osservare che tutto il dissesto finanziario della provincia di Campobasso dipende in massima parte dalle spese fatte per la costruzione della rete stradale, che le provincie limitrofe e molte delle provincie del Mezzogiorno, non hanno mai pensato di fare.

Ci troviamo quindi in questa disagiata ed eccezionale condizione, sol perchè abbiamo voluto attuare con troppa solerzia, nelle nostre contrade, quelle disposizioni di legge che era doveroso eseguire dato lo stato di abbandono in cui esse si trovavano.

Questa è la dichiarazione che intendo fare, e ringrazio il presidente del Consiglio degli affidamenti che mi ha dato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, *relatore*. La Commissione, unanime, ringrazia l'onorevole Biancheri per le nobili parole pronunziate a vantaggio dei piccoli comuni.

Veramente uno dei più gravi problemi del momento attuale dello Stato italiano è quello che riguarda i piccoli comuni, i quali non possono, come diceva benissimo l'onorevole presidente del Consiglio, sopperire a tutte le spese che, per una serie di leggi, gravano su di essi. Non hanno modo di aumentare le entrate, mentre ogni giorno crescono gli oneri.

Non vi è disuguaglianza tra le condi-

zioni dei comuni del Mezzogiorno e quelli dell'Italia settentrionale: tutti sono ugualmente disagiati, tutti hanno bisogno di urgenti provvedimenti.

Questa legge non migliora la sorte dei comuni del Mezzogiorno, anzi quasi aggrava le condizioni di tutti, così nell'Italia meridionale come nel Settentrione.

I comuni del Mezzogiorno, mentre da una parte non hanno modo di aumentare le loro sovraimposte, poichè con questa legge diamo facoltà solamente alle provincie di aumentare di 10 centesimi l'eccedenza della sovraimposta, dall'altra hanno oneri gravi, così come i comuni del Settentrione. Solamente, per un biennio, in via eccezionale, essi ricevono la metà del contributo che nel biennio passato hanno ricevuto per la diminuzione delle imposte voluta dalla legge del Mezzogiorno.

Il problema dei piccoli comuni è dunque gravissimo per tutta l'Italia, e riguarda una infinità di comuni piccolissimi, le cui condizioni con parole eloquenti sono state esposte dall'onorevole Biancheri. Abbiamo perciò presentato un ordine del giorno, che il Governo ha accettato, e che raccomandiamo alla benevolenza della Camera, perchè si ricordi ancora una volta l'esistenza del gravissimo problema.

Fino dallo scorso anno, la Camera votò un ordine del giorno, raccomandando al Governo la presentazione di un disegno di legge per i piccoli comuni.

Vi fu una agitazione in questo senso fra i deputati: vi sono al Governo uomini, come il Lacava, il Bertolini, il Rava, che facevano parte di un Comitato parlamentare a favore dei piccoli comuni e che non possono dimenticare argomenti che furono oggetto dei loro studi.

Abbiamo fiducia che, presto, il Governo presenterà un disegno di legge con cui si provvederà alla anormale condizione fatta dalle leggi nostre ai comuni piccoli. Vi sono comuni che non sanno come fare i bilanci.

La legge attuale non rimedia alle difficoltà, anzi le aggrava: perchè impone ai comuni di pagare, ed era giusto che così fosse, sia pure in un lungo periodo di tempo, il debito che hanno con la provincia.

Io nutro fiducia che non si indugierà di molto la presentazione del disegno di legge a vantaggio dei comuni, e che non si aspetti che si compia il catasto. Il catasto non può dare che risultati identici a quelli che si sono ottenuti là dove le operazioni catastali

sono terminate. Nè bisogna ricordare il caso della provincia di Grosseto, che è un caso speciale, dovuto ad opere di bonifica, a circostanze speciali. Il fatto è che le condizioni disagiate dei piccoli comuni richiedono provvedimenti immediati e di una certa estensione e larghezza, ispirati al proposito di fare opera seriamente, radicalmente giovevole.

So che al Ministero delle finanze questi studi sono stati cominciati, so che l'onorevole Lacava ha disposto dei lavori in questo senso, ha ordinato statistiche, ha preparato provvedimenti, ed io raccomando a lui ed al Governo, che si abbia l'energia, il coraggio di affrontare questo problema. Sarebbe bene, prima che la legislatura compia il suo corso, noi potessimo adottare a vantaggio dei piccoli comuni del Regno, specialmente di quei montuosi disseminati sulle Alpi, sugli Appennini, provvedimenti di largo aiuto con cui si ripari all'attuale disagio.

Quanto alle provincie, non è solamente la provincia di Campobasso che si trova in condizioni disagiate. Sono moltissime le provincie del Regno e specialmente dell'Italia meridionale, e larga parte del disagio proviene dagli oneri stradali che sono stati imposti dalle leggi del 1875 e del 1881. Però la verità è che l'attuale progetto di legge è stato presentato dal Governo a richiesta delle provincie, e con viva insistenza.

LIBERTINI GESUALDO. Ma non dai comuni!

RICCIO, relatore. Perciò, onorevole Libertini, abbiamo presentato il nostro ordine del giorno, con cui si fanno voti per una legge a vantaggio dei comuni, mentre con il progetto attuale si cerca dare un assetto definitivo alle provincie. E noi raccomandiamo questo progetto all'approvazione della Camera, perchè esso corrisponde al voto di quasi tutte le provincie meridionali, voto lungamente e ripetutamente espresso al Governo: perchè certamente esso porterà un sollievo a quelle provincie che altrimenti non possono fare i loro bilanci. Ed è per queste ragioni che noi raccomandiamo il disegno di legge all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione propone il seguente ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare:

« La Camera fa voti che, appena sia compiuta la statistica in corso dei tributi di

tutti i comuni del Regno, venga presentato un progetto di legge nell'intento di portare rimedio alla situazione dei piccoli comuni oberati di sovrimposta per effetto di spese obbligatorie ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re, nel concedere alle provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, l'autorizzazione alla eccedenza di sovrimposta, nei casi e modi previsti dall'articolo 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, potrà consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d'imposta principale erariale sui terreni e fabbricati quante volte la maggiore sovrimposta occorra per far fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anteriormente alla promulgazione delle leggi suddette.

(È approvato).

Art. 2.

La commisurazione delle sovrimposte comunali e provinciali autorizzate a norma di legge nei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà fatta ogni anno in proporzione delle somme d'imposta principale erariale inscritta:

a) pei terreni, nei ruoli dell'anno 1906;
b) pei fabbricati, nei ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la sovrimposta.

La ripartizione delle sovrimposte fra terreni e fabbricati sarà fatta:

a) pei terreni, in base al contingente dell'imposta erariale in principale risultante dai ruoli dell'anno 1906;
b) pei fabbricati, in base al contingente dell'imposta in principale risultante dall'applicazione della quota del 12.50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

Nulla è innovato agli articoli 66 e 69 della legge per la Basilicata 31 marzo 1904, n. 140, e 3 della legge per la Calabria 14 luglio 1907, n. 538.

(È approvato).

Do ora lettura di un nuovo articolo 3 concordato fra Governo e Commissione:

« Il concorso governativo previsto nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1909 e 1910, limitatamente alla metà del suo ammontare, da accertarsi e da liquidarsi con le norme stabilite negli articoli 5 e 6 della succitata legge. Per i comuni delle Calabrie e della Basilicata sarà inoltre osservato il disposto dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 ».

(È approvato).

Art. 4.

I comuni di tutte le provincie del Regno, i quali entro l'anno 1908 non potranno estinguere i loro debiti liquidi ed esigibili verso le provincie pel servizio degli esposti o per contributi afferenti ad altri servizi obbligatori per legge, maturatisi a tutto il 1907, rilasceranno, con decorrenza dal 1° gennaio 1909, delegazioni sulla sovrimposta, o, in caso d'insufficienza di questa, sul dazio consumo comunale, o sugli altri tributi locali, per la graduale estinzione dei debiti stessi.

Per quei comuni che rifiuteranno, o in qualsiasi modo ritarderanno, il rilascio delle delegazioni, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa.

A cura delle prefetture sarà comunicato ogni anno alle Intendenze di finanza l'importo delle delegazioni sulla sovrimposta.

Le delegazioni sono esenti da qualunque tassa di bollo.

(È approvato).

Art. 5.

Il numero delle delegazioni annuali in cui deve essere ripartito il debito, sarà stabilito di concerto fra i comuni e la provincia. In caso di dissenso, deciderà la Giunta provinciale amministrativa.

Ai provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, contemplati nel presente e nel precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, da parte della provincia, dei comuni, dei contribuenti, alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato.

L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di parlare.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Senza dubbio, questa legge è grandemente utile alle

provincie, le quali rientreranno così in possesso dei crediti che hanno verso i comuni. E può riuscire anche utile ai comuni, se questa ripartizione verrà fatta in proporzione della possibilità economica dei medesimi. Però io credo necessario che una parola del ministro e della Commissione la chiarisca.

Pongo questo caso. I comuni della provincia di Catania, per esempio, erano in debito verso la provincia, la quale accordò parecchie volte quello che adesso vuol concedere la legge: la dilazione dei pagamenti. Fatto sta che i comuni si trovarono nella condizione di non poter mantenere gl'impegni. Ora con questa legge mi pare si ritorni, se non si dà il chiarimento che io desidero, alla condizione che non potè essere osservata dai comuni. Credo che nella condizione della provincia di Catania siano anche molte altre provincie.

Invece sono d'opinione che riuscirebbe grandemente utile ai comuni, precisare al meno il massimo di questo termine: dicendo cioè che si concede la autorizzazione a ripartire il debito mediante delegazioni fino al termine di trenta anni. In questo modo soltanto i comuni possono adempiere, senza venire meno ai bisogni dei propri bilanci, ai doveri nascenti da questa legge.

Dall'altro canto, le provincie potrebbero fare delegazioni di credito colla Cassa depositi e prestiti, lasciando ai comuni, con la delegazione, l'obbligo di pagare questi debiti.

Credo che questo chiarimento sia assolutamente necessario; altrimenti potrà venire danno ai bilanci dei comuni. Il presidente della Commissione ed il presidente del Consiglio sanno in quali condizioni difficili versano i comuni, specialmente del Mezzogiorno. Se noi aggiungiamo aggravati ad aggravati, finiremo per non fare funzionare più le amministrazioni comunali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le disposizioni di questo articolo, come l'onorevole De Felice ha compreso perfettamente, tendono a regolare i rapporti tra comuni debitori e provincie creditrici.

Evidentemente, la provincia non può far procedere i suoi servizi se non riscuote i suoi crediti.

D'altra parte, i comuni si trovano in

condizione di non poter pagare immediatamente questi loro debiti.

Allora si è ricorso all'espedito di ripartire in rate il debito dei comuni verso le provincie.

L'onorevole De Felice vorrebbe che si stabilisse nel disegno di legge il diritto di ripartire siffatto debito in rate fino a trenta anni.

Ora io credo che il sistema adottato dal disegno di legge sia il più logico: perchè qui noi stabiliamo che caso per caso si determinerà in quante annualità debbano ripartirsi questi debiti.

Vi sono comuni che sono in grado di pagarli in due, tre, quattro anni; ed allora non v'è ragione che la provincia non riscuota al più presto il suo credito, ed abbia il suo bilancio disestato per negligenza del comune nel pagare.

Altri comuni poi possono essere in condizioni finanziarie più gravi, ed a questi sarà concesso di ripartire il debito in tanti anni per quanti sarà necessario per metterli in grado di soddisfare ai loro impegni.

Difatti in questo articolo si dice che il numero delle delegazioni annuali, in cui deve essere ripartito il debito, sarà stabilito di concerto fra comune e provincia.

Se l'accordo avviene, niente di meglio.

E siccome poi le provincie non hanno alcun interesse di oberare i comuni, che esse stesse rappresentano, è evidente che l'accordo, nel maggior numero dei casi avverrà: perchè la provincia, riconoscendo le non buone condizioni dei comuni, aderirà a quel riparto che apparirà equo.

Se, per caso, la provincia volesse opprimere soverchiamente un comune e questo non volesse sottostare all'imposizione della provincia, sul dissenso fra i due enti deciderà la Giunta provinciale amministrativa.

Di più, contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, contemplati nel presente e nel precedente articolo, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, da parte della provincia, dei comuni e dei contribuenti, alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la quale ha autorità per giudicare in merito, e che, per conseguenza, esaminerà le condizioni dei bilanci di questi enti, e vedrà se il numero delle delegazioni, imposte dalla Giunta provinciale amministrativa, sia conforme alle condizioni in cui comuni e provincie si trovano.

Infine, siccome non è possibile di precisare una norma assoluta per tutti i casi, si

stabilisce nella legge una serie di garanzie per ottenere che il comune paghi più celere che può; e, nello stesso tempo, che la provincia non opprime il comune, imponendogli pagamenti che esso non fosse in condizioni di fare.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Era questa la dichiarazione che desideravo fosse fatta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta o sul dazio consumo o sulle tasse locali, sono estesi i privilegi e le norme stabilite dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico approvato con decreto reale 29 giugno 1902, n. 281.

Le provincie potranno agire sulle cauzioni degli esattori o degli appaltatori dei dazi di consumo inadempienti al versamento.

Le multe per ritardato versamento sono devolute a favore delle amministrazioni provinciali.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche agli esattori comunali o consorziali ed agli appaltatori dei dazi di consumo nominati anteriormente alla promulgazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

I contributi per i servizi obbligatori contemplati all'articolo 3, relativi agli anni 1908 e seguenti, saranno versati dai comuni alla Cassa provinciale entro quattro mesi dalla comunicazione delle quote risultanti dai riparti resi esecutori a norma di legge.

Trascorso tale termine, senza che si sia effettuato il pagamento, su domanda dell'amministrazione provinciale, e sentito il comune, sarà provveduto a senso degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Presidente di osservare che in quest'articolo 7 si richiamano parecchi articoli precedenti. Poichè la loro numerazione è stata variata, così, dove si dice: *contemplati all'articolo 3*, si deve dire: *contemplati all'articolo 4*; e, in fondo, dove si dice: *a senso degli articoli 3, 4 e 5*, si deve dire: *a senso degli articoli 4, 5 e 6*.

RICCIO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Con queste correzioni di forma pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni legislative sulle sovrimposte comunali e provinciali.

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione stipulata fra il Governo ed il municipio di Napoli, l' 8 febbraio 1908, per completare le opere di risanamento della città di Napoli, ed altri provvedimenti a favore di quel comune.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione stipulata tra il Governo ed il municipio di Napoli, l'8 febbraio 1908, per completare le opere di risanamento della città di Napoli, ed altri provvedimenti a favore di quel comune.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1048-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata in Roma il giorno 8 febbraio 1908 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato ed il sindaco della città di Napoli per le opere di risanamento della città stessa e la sistemazione delle sue finanze.

Si dia lettura della Convenzione.

CIMATI, *segretario*, legge:

Convenzione tra il Governo e il Municipio di Napoli.

Questo giorno otto del mese di febbraio dell'anno 1908, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del tesoro, avvocato

Paolo Carcano e dal ministro dei lavori pubblici, avvocato Pietro Bertolini, ed il signor marchese Ferdinando Del Carretto di Novello, nella qualità di Sindaco della città di Napoli, domiciliato per ragione della carica in Napoli nel palazzo S. Giacomo, è stato dichiarato e convenuto quanto appresso:

Si premette che la legge 7 luglio 1902, n. 290, provvide a fornire al Comune di Napoli i mezzi necessari per completare le opere, previste nel piano di risanamento della città, colla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed accollate a *forfait* alla Società omonima.

Occorre ora di provvedere alla spesa per il compimento delle opere di fognatura, la quale, dagli studi fatti eseguire dal Governo e dal Municipio, venne determinata nella cifra di lire 8,500,000, comprendendo in essa, oltre all'importo dei lavori necessari al completamento del piano generale della fognatura, approvato coi regi decreti 7 gennaio 1886 e 2 gennaio 1889, anche l'ammontare di altre opere occorrenti per varianti e miglioramenti al piano stesso, e per estendere i benefici della nuova fognatura ai due rioni esterni, Vomero e Posillipo.

Fu riconosciuta, nello stesso tempo, la necessità di opere addizionali a quelle del risanamento propriamente dette, di carattere edilizio-sanitario, aventi per fine il bonificamento del rione Carità, compreso fra la via S. Giuseppe e la via Roma, e per le quali è prevista la spesa di lire 8,000,000.

Inoltre, allo scopo di sistemare le finanze comunali, e di provvedere alla esecuzione di altre opere urgentissime e per mettere in grado il Comune di concorrere, con la quota a suo carico, al compimento delle predette opere, si è riconosciuta la necessità di procurare al Comune il denaro occorrente a miti condizioni mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Premessa questa narrativa, che forma parte integrale della presente Convenzione, viene stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il capitale di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (serie 3^a), già aumentato in esecuzione dell'articolo 2 della successiva legge 7 gennaio 1902, n. 290, viene elevato a lire 123,500,000, con un ulteriore aumento di lire 16,500,000, così ripartito:

a) Per lavori di fognatura, lire 8,500,000;

b) Per nuove opere di risanamento edilizio, complementari, ma estranee al for-

fatti accollato alla Società di Risanamento, e, cioè:

Bonificazione del Rione Carità, compreso fra la via S. Giuseppe e la via Roma, lire 8,000,000.

Totale lire 16,500,000.

Di tale somma sarà a carico dello Stato la metà ammontante a lire 8,250,000.

Lo Stato anticiperà al comune di Napoli l'altra metà a suo carico in lire 8,250,000.

La predetta complessiva somma di lire 16,500,000, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di 2,500,000 lire (delle quali lire 1,250,000 per quota di concorso e lire 1,250,000 per quota di anticipazione) in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912 ed in ragione di lire 3,000,000 (delle quali lire 1,500,000 per quota di concorso e lire 1,500,000 per quota di anticipazione) in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1912-913, al 1914-915.

Il rimborso della metà delle spese suddette in lire 8,250,000, che vanno a carico del comune di Napoli, sarà da esso effettuato, dopo eseguito quello dovuto in conseguenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (serie 3ª) congiuntamente all'aumento portato con la legge 7 luglio 1902, n. 290.

Tale rimborso seguirà mercè quote di ammortamento annuali del capitale e degli interessi, calcolati in ragione del 4 per cento netto, computabili dal giorno del versamento degli ultimi 3 milioni a completamento dell'intera somma di lire 16,500,000, che il Ministero del tesoro dovrà versare nel conto corrente, istituito a norma dell'articolo 26 del regolamento approvato con regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003.

Art. 2.

L'ammontare dei mutui, in lire 5 milioni, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere successivamente al Comune, con l'interesse del 3.50 per cento, estinguibili entro il termine di 50 anni, in base al disposto dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sarà aumentato fino alla concorrenza di 15 milioni e mezzo, per l'esecuzione di tutte le opere dichiarate di pubblica utilità con la citata legge e aventi lo scopo di creare la « zona aperta », prevista dalla legge stessa e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di

stabilimenti industriali, giusta il piano già approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 570.

La differenza fra la ragione d'interesse sovraindicata e quella normale per i mutui, di cui al presente articolo, farà carico al bilancio del Tesoro.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti sarà inoltre autorizzata a concedere al Comune di Napoli un altro prestito di complessive lire 13,000,000 alle condizioni più favorevoli fra le normali, per mettere in grado il Comune stesso:

a) di eseguire opere pubbliche urgenti, e, cioè: completamento dell'ospedale per malattie infettive, ampliamento di cimiteri, lastricature di importanti strade cittadine e piazze, scogliera di difesa a mare della via Caracciolo ed apertura di nuove vie;

b) di estinguere due debiti antichi a gravose condizioni, uno dei quali di circa 2,200,000 con la Società di Credito immobiliare, succeduta a quella dei Mercati e Macelli, e l'altro di circa lire 600,000 con la Società dei tramways.

c) di pagare al Tesoro le quote di concorso per le opere di risanamento della città, di lire 500 mila per l'anno 1907, di lire 1 milione per 1908 e di lire 1 milione per 1909.

Tale prestito sarà fatto in più rate da determinarsi rispettivamente:

1° a seconda dell'approvazione dei progetti e degli appalti, del graduale avanzamento, ultimazione e collaudo delle opere di cui al precedente comma a), in base a dichiarazioni del prefetto, inteso l'avviso del delegato del Ministero dei lavori pubblici aggregato alla Sezione speciale dell'Ispettorato generale del tesoro in Napoli;

2° in corrispondenza dei debiti da estinguere e del pagamento delle quote di concorso, di cui ai commi b) e c).

Art. 4.

Gli attuali debiti residui del Comune di Napoli con la Cassa depositi e prestiti, il primo di lire 48,184,777 ed il secondo di lire 9,273,312 saranno convertiti in due nuovi mutui ammortizzabili in 50 anni con l'interesse, per il primo, del 3.80 per cento oggi vigente, e per il secondo con l'interesse normale del 4 per cento, invece di quello finora corrisposto del 4.50 per cento.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Napoli, alle condizioni più favorevoli fra le normali, mutui fino alla concorrenza di lire 5 milioni per la costruzione di edifici per le scuole elementari.

Art. 6.

Le rate dei mutui concessi al Comune di cui ai precedenti articoli e 2 3 saranno versate nella Sezione di regia Tesoreria provinciale di Napoli.

Presso la detta Sezione di regia Tesoreria verrà aperto apposito conto corrente pel fondo destinato all'esecuzione delle opere, alla estinzione dei debiti ed ai pagamenti delle quote di concorso, di cui ai succitati articoli.

Tale conto corrente sarà tenuto separato e distinto dall'altro speciale per le opere di risanamento, di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1885 ed in esso si iscriveranno a debito (dare) le somme provenienti dai mandati della Cassa depositi e prestiti a misura che vengono versate, ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo predetto.

Art. 7.

I pagamenti da farsi a carico del fondo speciale, di cui al precedente articolo 6, non potranno essere altrimenti eseguiti che per mandati emessi dal Sindaco di Napoli, o da chi ne fa le veci, col visto del Capo della Sezione dell'Ispettorato generale per la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli e corredati di regolari liquidazioni e certificazioni, ove occorran, viste dallo ufficio del Genio civile.

Art. 8.

I collaudi di tutte le opere contemplate nella presente Convenzione saranno eseguiti da una Commissione di tre ingegneri, dei quali uno sarà nominato dal municipio, e due, cioè un commissario ed il presidente, per Decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 9.

La registrazione della presente convenzione seguirà con la tassa fissa di lire 3.60.

1872

Art. 10.

La validità della presente convenzione è subordinata, per il municipio di Napoli, alla approvazione del Consiglio comunale, e per lo Stato alla approvazione per legge.

Firmati:

FERDINANDO DEL CARRETTO,
Sindaco di Napoli.

PAOLO CARCANO, *Ministro del tesoro.*

PIETRO BERTOLINI, *Ministro dei lavori pubblici.*

ENNIO GRASSELLI, *testimonio.*

GIOVANNI CIGLIANA, *testimonio.*

PRESIDENTE. L'onorevole Masoni ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« *Aggiungere all'articolo 1:*

« Il bonificamento del rione Carità fra la via S. Giuseppe e la via Roma, indicato nell'ultimo alinea dell'articolo 1 della cenata convenzione, avrà luogo congiungendo quest'ultima via con l'altra Guglielmo San Felice prolungata in linea retta.

« Nei limiti delle somme stanziata nella convenzione medesima, al comma b) dell'articolo 1 e al comma a) dell'articolo 3, è data facoltà al Governo, di accordo col comune di Napoli, di aggiungere anche altre opere di bonificamento di riconosciuta utilità pubblica, preferendo specialmente quelle più urgenti nel rione S. Lorenzo fra via Mezzocannone e via Foria ».

L'onorevole Masoni ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

MASONI. Onorevoli colleghi. Chiedo permesso alla Camera di fare alcune brevi osservazioni.

Nel 1904 il Parlamento, con alto spirito patriottico, approvò una legge speciale per Napoli, con la quale, a mezzo di opportuni provvedimenti fiscali e tributari, di riforma nel campo dell'istruzione pubblica, di concessioni per opere pubbliche e forze motrici, si volle agevolare nella capitale del Mezzogiorno d'Italia la creazione di un ambiente favorevole ad uno sviluppo economico industriale in armonia con le odierne condizioni di vita civile.

Era naturale che alla distanza di pochi anni l'Amministrazione comunale fosse messa in grado, visti i risultati di quella legge, di attuare un largo programma di riforma dei pubblici servizi in corrispondenza delle nuove condizioni di vita che si sono gene-

rate in Napoli; quindi il Governo ha proposto questo nuovo disegno di legge, pel quale noi napoletani dobbiamo esprimere tutta la nostra gratitudine al Governo e principalmente all'onorevole presidente del Consiglio, il quale col più grande amore ha sempre esaminato i problemi riflettenti la nostra città.

Io non entrerò nei particolari della legge, perchè questi sono largamente considerati e sviluppati nella lucida relazione dell'onorevole Arlotta; per cui non potrei ripetere quanto egli ha scritto.

Soltanto debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio sopra due punti principali della convenzione stipulata fra il comune di Napoli ed il Governo, e che oggi viene presentata al Parlamento per la relativa approvazione. Il primo punto riflette l'esecuzione delle nuove opere pubbliche in aggiunta delle precedenti opere di risanamento; nel disegno di legge è previsto un fondo di 16 milioni e mezzo, di cui otto milioni per opere di bonificazione nel rione Carità, e otto milioni e mezzo per altre opere, e per una maggiore estensione della rete di fognatura.

All'articolo 1 della Convenzione si legge che gli 8 milioni servono per il bonificazione del rione Carità, compreso fra la via S. Giuseppe e la via Roma senza alcun accenno al modo come debba eseguirsi questo bonificazione.

Vi è poi un altro articolo, il 3°, dove al comma a) è detto che il Governo concede un prestito di lire 13 milioni, di cui una parte per eseguire opere pubbliche urgenti cioè: « completamento dell'ospedale per malattie infettive, ampliamento di cimiteri, lastricatura di importanti strade cittadine e piazze, scogliera di difesa a mare della via Caracciolo ed apertura di nuove vie ».

Ora la preghiera che mi fo lecito rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio, riguarda appunto l'emendamento da me proposto. Nel Consiglio comunale di Napoli, quando venne presentata questa Convenzione, da tutti si espresse il più vivo compiacimento all'amministrazione ed al Governo per quanto avevano fatto nell'interesse di Napoli; una larga e serena discussione ebbe però luogo in quel consesso a riguardo principalmente delle opere più urgenti da eseguire.

Si riconobbe che nel disegno di legge una formula più adatta non poteva adoperarsi, perchè in una legge di questo genere non

era possibile entrare in particolari relativamente alle opere. Però, in rapporto al bonificazione del rione Carità si fu d'accordo nel concetto che, parte essenziale di questo bonificazione, dovesse essere il prolungamento in linea retta dell'attuale rettifilo Guglielmo Sanfelice fino alla via Toledo. Tanto è vero che si fu d'accordo, e questo lo rileva anche il relatore, onorevole Arlotta, che si approvò unanime anche un emendamento, sul quale però non si insistette poi perchè la convenzione era già firmata e non si voleva opporre un ostacolo per nuovi studi ritardando eventualmente la presentazione del disegno di legge. Quindi la prima parte del mio emendamento, oggi che siamo in sede di discussione della legge, consiste nel pregare il presidente del Consiglio affinché, quando si verrà agli studi definitivi per l'applicazione della legge egli dia disposizioni agli uffici competenti perchè sia tenuto presente questo giusto desiderio nel Consiglio comunale di Napoli.

Certo non oso pretendere che l'onorevole presidente del Consiglio assuma impegno che il progetto si debba fare in un modo piuttosto che in un altro.

È chiaro che oggi noi votiamo i fondi in una cifra che serve per il bonificazione di una certa zona della città; ma per il concetto fondamentale cui dovrà informarsi la esecuzione di questo bonificazione, io domando che si rispetti il voto nel quale fu concorde la legittima rappresentanza della città di Napoli.

Debbo poi aggiungere che nello stesso Consiglio comunale, dopo lunga discussione, si riconobbe anche la necessità di non rinviare l'esecuzione di altre opere di bonificazione egualmente urgenti.

Qualche anno addietro, nella speranza di poter ottenere i fondi necessari, si studiò un regolare progetto di bonificazione di uno dei più vecchi quartieri della città di Napoli, cioè del rione San Lorenzo, dove sono collocati i nuovi edifici universitari in una condizione assolutamente disastrosa.

Basta rilevare che in quel quartiere di Napoli sussistono ancora alcuni antichi fondaci, a brevissima distanza da edifici universitari...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono i professori che hanno voluto le cliniche.

MASONI. Veda, onorevole presidente del Consiglio, convengo con lei che furono i medici e i professori...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dunque quando abbiamo fatto ciò che volevano i medici, che cosa vuole di più sano? (*Si ride*).

MASONI. Però, onorevole presidente del Consiglio, ella deve pur convenire che questa è una condizione di cose a cui bisognava provvedere.

Io non dico che si debbano in questo momento col presente provvedimento legislativo accordare i fondi occorrenti nella cifra di circa nove milioni, ma qualche cosa pure si può cominciare a fare.

Visto che non era possibile ottenere questi fondi in cifra così rilevante, il Consiglio comunale fu unanime nel riconoscere l'opportunità di limitare l'opera di bonifica alla parte più urgente e di trovar modo di comprendere questa nelle opere previste nell'attuale convenzione.

Fatto quindi un piano molto ridotto delle opere da eseguire, si approvò un ordine del giorno, raccomandando perchè nello studio dei progetti esecutivi, dall'economia che potrà risultare dal fondo degli 8 milioni e dall'altro dei 13 milioni già innanzi indicati, si prelevasse la parte necessaria alla costruzione delle opere stesse.

Quindi il mio emendamento ha più che altro questo scopo, di raccomandare all'onorevole presidente del Consiglio, quando si eseguirà lo studio dei progetti per l'applicazione di questa legge, di tenere in debito conto i voti espressi dal Consiglio comunale di Napoli.

La Camera qui consenta infine un'altra raccomandazione, che si riferisce alla concessione a Napoli della forza motrice del Volturno, per la quale noi ci troviamo in questa dolorosa condizione, che cioè dopo quattro anni dalla promulgazione della legge speciale non ancora è stato possibile di entrare nel possesso delle acque del Volturno. Probabilmente andando innanzi con passo così lento, terminerà il periodo decennale di applicazione della legge e non ancora la famosa forza idroelettrica sarà arrivata a Napoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non per pratiche burocratiche ma per liti davanti ai tribunali, non provocate dal Governo, succederà questo!

MASONI. Ma, onorevole ministro, quando una legge definisce un'opera di pubblica utilità c'è modo perchè sieno fatte le consegne necessarie, salvo poi tutte le liti per

ciò che riguarda il pagamento dei compensi. Qui vi è una questione sulla demanialità o meno delle acque; però malgrado questa questione (e ricordo in proposito l'opinione del compianto collega nostro Gianturco) si poteva benissimo a tempo opportuno provvedere alla consegna, perchè l'opera era già dichiarata di pubblica utilità, salvo poi tutte le questioni per il pagamento delle relative indennità.

Se per l'esecuzione dell'opera pubblica si dovrà aspettare l'esaurimento di tutte le cause, solo i nostri nepoti vedranno forse l'applicazione di questa legge per la parte della concessione delle acque del Volturno.

Ma vi è di più. Oggi si sostituisce con questo disegno di legge all'acqua del Tusciano l'acqua del Volturno fra il discarico della Rochetta e il torrente di Vandra, ma nulla si aggiunge sulle condizioni speciali con le quali questa concessione sarà data. Nella legge del 1904, all'articolo 27, si legge, per la forza del Tusciano, « che qualora questa forza sarà destinata in servizio diretto di industrie napoletane, ne sarà fatta concessione perpetua e gratuita al municipio con le condizioni e procedure stabilite per le forze derivanti dal Volturno », sicchè in base a questo articolo si precisava, quanto doveva farsi.

Questo periodo non è stato però riprodotto nella convenzione attuale per la parte inferiore delle acque del Volturno, ed è perciò che in proposito desidero dalla cortesia del presidente del Consiglio una dichiarazione perchè, essendo già costituito l'ente per la derivazione delle acque dell'alto Volturno, sarebbe necessario che l'ente medesimo venisse a gestire anche la concessione della parte inferiore alle stesse condizioni della precedente concessione.

Mi auguro di avere dall'onorevole presidente del Consiglio una soddisfacente risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio dal rispondere all'ultima parte del discorso dell'onorevole Masoni, per dirgli che riguardo alle acque del Volturno il Governo non ha mancato in alcuna maniera all'obbligo suo, ma malauguratamente presto cominciarono delle liti per negare che le acque di demanio pubblico potessero essere a disposizione del Governo e per sostenere che esse erano invece di proprietà privata.

Dunque quando la lite si impostava su questo punto, il Governo non aveva mezzi per porvi riparo; è proprio una disgrazia per Napoli questa tendenza alla litigiosità, la quale nessuna legge può riuscire ad impedire. (*Approvazioni — Commenti*).

In vista dunque di questa condizione di cose non posso fare all'onorevole Masoni alcuna dichiarazione su questo argomento, che è oggetto di lite: il Governo non può, e non deve prendere qualsiasi ingerenza in tale questione; giudicheranno i tribunali. (*Approvazioni*).

E vengo all'emendamento proposto dall'onorevole Masoni.

Egli vorrebbe prima di tutto che con un articolo di questa legge si modificasse la convenzione fatta col municipio di Napoli.

L'onorevole Masoni sa quanto tempo e quante discussioni siano occorse per la definizione di questa questione e sa altresì che i miglioramenti proposti sono stati tenuti presenti in tutte le varie parti della convenzione.

Il venire dunque oggi a proporre chela convenzione si modifichi avrebbe il solo effetto di rimandare alle calende greche la esecuzione di detti miglioramenti. (*Approvazioni — Commenti*).

D'altronde come vuole l'onorevole Masoni che la Camera venga a dichiarare che il bonificazione del rione Carità tra la via S. Giuseppe e la via Roma, indicato nell'ultima alinea dell'articolo 1 della convenzione, debba aver luogo congiungendo quest'ultima via con l'altra Guglielmo Sanfelice prolungata in linea retta? Ma che ne sa la Camera?

Io stesso non so dove siano queste vie, e quali sarebbero le conseguenze di una dichiarazione con cui si dicesse che la nuova arteria debba andare in linea retta.

Bisognerebbe portar qui un gran telone su cui fosse disegnata la pianta di Napoli e venire a farne la spiegazione alla Camera. (*Approvazioni — Ilarità*).

L'onorevole Masoni poi nell'ultima parte del suo emendamento, propone che sia data facoltà al Governo, di aggiungere, d'accordo col comune di Napoli, e nei limiti delle somme stanziare nella convenzione medesima al comma b dell'articolo 1 e al comma a dell'articolo 3, anche altre opere di bonificazione e di riconosciuta utilità pubblica.

Pare dunque che l'onorevole Masoni creda che il Governo abbia fatto male a concedere delle somme in misura così larga, perchè se da queste somme stanziare per determinate opere l'onorevole Masoni crede che si possano prendere ancora dei milioni per farne delle altre, significa che noi dovremmo proporre alla Camera di ridurre gli stanziamenti proposti. (*Approvazioni*).

Questa sarebbe la conseguenza immediata e diretta del discorso dell'onorevole Masoni. E andiamo innanzi.

L'onorevole Masoni ritiene che si debbano aggiungere anche altre opere di bonificazione e di riconosciuta utilità pubblica, preferendo specialmente quelle più urgenti. Ma chi giudica quali siano le opere più urgenti? È la Camera in condizioni di discutere che cosa importino questi bonificamenti e quali siano le opere più urgenti nel rione S. Lorenzo fra via Mezzocannone e via Foria?

Scommetto che i due terzi almeno della Camera non sanno dove si trovino queste strade! (*Si ride*).

Perchè noi dovremmo giudicare in Parlamento improvvisamente, senza alcuno studio preventivo, senza perizie, se si debba fare l'una, o l'altra delle opere? Creda pure, onorevole Masoni (io comprendo che ella ha presentato questa proposta sotto forma di emendamento per fare una raccomandazione generica) che non è assolutamente possibile che ella possa sperare che la Camera sia in condizioni, da poter votare le sue proposte.

Creda che bisogna tener ben presente il principio, che non bisogna mai domandar troppo. (*Benissimo!*)

È necessario fare tutto ciò, che occorre perchè la nobilissima città di Napoli sia messa in condizioni migliori, ma il peggior servizio, che si possa rendere a Napoli, onorevole Masoni, sarebbe quello di dimostrare che neanche ciò, che è concordato tra Governo e Comune, è considerato da qualcuno dei suoi rappresentanti come sufficiente. (*Benissimo!*)

Prego perciò la Camera di non approvare l'emendamento dell'onorevole Masoni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ARLOTTA, relatore. Adempio, con animo altamente lieto al mandato, ricevuto dall'intera deputazione napoletana, (*Bene!*) di esprimere al Governo ed alla Camera la

gratitudine della città di Napoli per questa legge, veramente benefica, la quale integrando altre leggi, precedentemente votate dal Parlamento, e, segnatamente, quella pel risanamento di Napoli, e quella di data assai più recente pel suo risorgimento economico, votata nel 1904, viene ad assicurare le condizioni igieniche, edilizie ed economiche di quella città, che da circa un quarto di secolo sta lottando nobilmente per conseguire questi miglioramenti.

Quindi l'intera cittadinanza esprime per mezzo della sua deputazione la propria riconoscenza. (*Bravo!*)

Rispondo brevemente al collega Masoni. Questa è una legge soprattutto di natura finanziaria, la quale assegna fondi per eseguire o completare determinate opere. E, quando aggiunge la cifra di otto milioni al fondo per il risanamento, si riferisce alle opere, indicate dal piano primitivo del risanamento stesso. Ora in questo piano primitivo di risanamento era segnato anche il prolungamento del rettilo fino a raggiungere la via Toledo, ed era segnato appunto in linea retta, vale a dire nel modo come lo desidera il collega Masoni. Ma anche un'altra cosa era stabilita in questa legge, vale a dire la procedura, con la quale i progetti debbono essere approvati. Essa stabilisce che il comune deve creare i progetti, che gli uffici governativi debbono esaminarli, e che, dopo questo esame, i progetti diventano definitivi.

È quindi inutile di anticipare ora, come ben disse il presidente del Consiglio, una discussione tecnica, la quale sarà fatta a tempo e luogo e dal Consiglio comunale e dagli uffici governativi competenti, e solo allora i progetti diventeranno definitivi ed esecutivi. Lo stesso valga per la bonifica del rione delle cliniche universitarie, desiderata dal collega Masoni.

Egli, che è consigliere comunale di Napoli, sa benissimo che il Consiglio comunale ha preso in considerazione la necessità di riordinare quella zona. Ma, evidentemente, il Consiglio comunale non poteva chiedere nuovi fondi quando, lo riconosciamo tutti, con larghezza il Governo ha provveduto, mercè questa convenzione, ai bisogni più urgenti della città. Se l'emendamento dell'onorevole Masoni fosse accettato dalla Camera, si ritorcerebbe probabilmente contro i suoi stessi desideri, perchè l'ordine del giorno dell'onorevole Masoni vorrebbe limitare all'articolo che si riferisce

al bonificamento ed a quello che si riferisce alle nuove strade e piazze, le eccedenze dei fondi da dedicare per queste eventuali nuove opere.

Ora questo disegno di legge comprende varie disposizioni di indole finanziaria, comprende prestiti per eseguire opere nella zona aperta e dal complesso di tutte le operazioni da esso contemplate possono scaturire avanzi ed attività, come ad esempio, dalla espropriazione e rivendita dei suoli per costruire edifici industriali e case popolari.

È evidente che se ci saranno ribassi d'asta, se ci saranno attività di qualsiasi natura, se sarà dimostrato in modo indiscutibile che, mercè una saggia amministrazione dei fondi stessi, ci possano essere residui, il municipio sarà sollecito di proporre, ed il Governo certamente vorrà esaminare la possibilità di dedicare questi residui ad altre opere.

Finalmente, due parole sulla forza motrice del Volturmo e su quella del Tusciano, sostituita ora dal secondo tratto del fiume Volturmo.

Mi pare che le apprensioni del collega Masoni non abbiano ragione d'essere, perchè l'articolo 4 del presente disegno di legge dice:

« In sostituzione della derivazione d'acqua dal fiume Tusciano, contemplata dall'articolo 27 della legge 8 luglio 1904, numero 351, il Governo del Re è autorizzato a concedere al comune di Napoli gratuitamente ed a perpetuità con diritto di prelazione su qualunque altra domanda, per la quale non sia stato ancora emesso il decreto di concessione e salvo i diritti dei terzi, la facoltà di derivare acqua dal fiume Volturmo nel tratto compreso tra il Rivo della Rocchetta e la confluenza del torrente Vandra per produrre forza motrice da trasportarsi trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Napoli, per usi pubblici e privati ».

Dunque è una sostituzione di una forza ad un'altra, ed è evidente che le stesse norme le quali vigevano per la concessione del Tusciano si applicheranno per questa sostituzione con le acque del Volturmo. Ed è anche evidente che nella sostituzione vi sarà da guadagnare come spesa di esercizio, perchè, mentre nel primo caso bisognava fare due derivazioni diverse, una pel Tusciano, l'altra pel Volturmo superiore, oggi, facendo una derivazione pel Volturmo superiore ed

inferiore, logicamente queste spese non potranno che diminuire.

Dati questi brevissimi, telegrafici chiarimenti, finisco come ho cominciato, ringraziando il Governo e pregando la Camera di voler votare unanime questo disegno di legge, così come lo accetta e lo vota unanimemente la deputazione napoletana. (*Vive approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ascoltando le gentili parole con le quali l'onorevole Arlotta volle esprimere i sentimenti di riconoscenza della città di Napoli e degli onorevoli suoi rappresentanti, sentii vibrare nell'animo commosso il pensiero che la riconoscenza va estesa alla cara memoria di Emanuele Gianturco, il quale fu così intelligente e fervido cooperatore della convenzione che stiamo per votare. (*Benissimo!*)

Pochi giorni sono, la Camera votò unanime il più bel monumento alla memoria di Emanuele Gianturco, ordinando la pubblicazione dei suoi discorsi. Oggi, ne sono certo, la Camera renderà un altro devoto omaggio all'indimenticabile collega, votando unanime questo disegno di legge. (*Approvazioni vivissime — Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Masoni, mantiene questo suo emendamento?

MASONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1 e la Convenzione che ne fa parte integrante e di cui venne data lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

A deroga del primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 318, il Banco di Napoli è autorizzato a concedere al comune di Napoli di ripartire in 50 annualità, con effetto dal 1° gennaio 1908, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al comune stesso con istrumento 16 gennaio 1886 e con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione 12 giugno 1888, con l'unificazione degli interessi pei due mutui al 2.50 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ove dalle liquidazioni definitive delle passività indicate nella tabella annessa alla

legge 7 luglio 1902, n. 318, concernente provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli, risulti una somma totale di debito, minore delle lire 9,500,000 la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad investire la somma residua del prestito di lire 9,500,000 di cui all'articolo 1 della legge stessa, destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di lire 1,284,048, contratto dal comune di Napoli colla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari.

(*È approvato*).

Art. 4.

In sostituzione della derivazione d'acqua dal fiume Tusciano, contemplata dall'articolo 27 della legge 8 luglio 1904, numero 351, il Governo del Re è autorizzato a concedere al Comune di Napoli gratuitamente ed a perpetuità con diritto di prelazione su qualunque altra domanda, per la quale non sia stato ancora emesso il decreto di concessione e salvo i diritti dei terzi, la facoltà di derivare acqua dal fiume Volturmo nel tratto compreso tra il Rivo della Rocchetta e la confluenza del torrente Vandra, per produrre forza motrice da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del Comune di Napoli, per usi pubblici e privati.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644 ed il regolamento 26 novembre 1903, n. 710 e sono applicabili alla presente derivazione i due ultimi comma dell'articolo 18 della citata legge 8 luglio 1904, n. 351.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 13 gennaio 1885 per alcune opere di risanamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885 per alcune opere di risanamento.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 851-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI GIACOMO. Onorevoli colleghi, dichiaro subito che i lavori che si propongono la Giunta comunale di Bologna, e per i quali è richiesto l'ausilio del Governo col presente disegno di legge, sono veramente d'interesse pubblico, tanto dal lato della viabilità, quanto dal lato della edilizia. Quindi è naturale che noi, a quei lavori, non possiamo che portar plauso; ed è anche indubitato che noi crediamo che sia tempo che il Governo si interessi con amore per evitare le speculazioni che si fanno oggi dai proprietari di terreni, i quali hanno in vista prossima o remota una espropriazione per causa di pubblica utilità. È naturale che ad impedire le ingordigie di questi proprietari vengano proposte leggi e si applichino le leggi speciali che già esistono. Ma, onorevoli colleghi, nel caso nostro, noi abbiamo un fatto strano: pochi di voi certamente non conosceranno via Rizzoli a Bologna: e per volerla far passare proprio come un fondaco di Napoli, ci vuole coraggio, molto coraggio! Perché la legge del 1884, fu escogitata in un momento di calamità pubblica, con scopi veramente grandi ed utili intendendo di togliere quei fomenti dannosi all'igiene pubblica per difendere le popolazioni, specialmente quelle di Napoli, che purtroppo erano insidiate dall'epidemia.

Ma quando alla via Rizzoli vogliamo applicare quella legge, compiamo un delitto! Onorevoli colleghi, abbiamo il coraggio di andare in fondo e di riconoscere cioè che tutte le volte nelle quali si vede che per necessità pubblica la viabilità o l'edilizia esigono determinati sacrifici, i cittadini si devono sottoporre alle norme sia pure della legge speciale di Napoli; ma facciamo con sincerità, completamente, senza sfuggire alle relative responsabilità. Ora, noi, facciamo ai cittadini di Bologna una condizione di eccezione; ed è qui il torto, solo qui, perchè io sono uno di quelli che credono che non solo la legge di Napoli suffraghi, ma che si dovrebbe fare una nuova disposizione più rigorosa che la legge di Napoli non consenta, tanto vero che nel disegno di legge per le case operaie io accettai il concetto dell'onorevole Abignente il quale voleva spingere più oltre i rigori del legislatore per impedire que-

ste continue e gravi speculazioni che si compiono dai proprietari di terreni limitrofi a quelli destinati ad opere di pubblica utilità. Posto tutto ciò, il Parlamento deve volere che tutti i cittadini sian ugualmente trattati; ma quando si fa credere che alla via Rizzoli sia applicabile questa legge, si dichiara che non è applicabile per una ragione d'igiene pubblica, ma soltanto in quanto, trattandosi di opere di pubblica utilità, come oggi lo si fa per Bologna e per via Rizzoli, domani si farà per un'altra città e per altre vie ugualmente. Se sono questi i criteri io li approvo completamente.

FORTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS. Domando di parlare non per combattere la legge, come forse dovrei, ma per richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore su una grave inesattezza, nella quale egli è incorso nella sua relazione, quando accenna ai precedenti di applicazione della legge di Napoli in talune espropriazioni, a Roma e altrove. Egli scrive:

« Il primo e più illustre esempio ne fu dato dalla legge del 20 luglio 1890, n. 6980, portante provvedimenti per la città di Roma, nella quale all'articolo 4 venne disposto che gli articoli 12 e 13 della legge sul risanamento di Napoli (articoli nei quali sono appunto stabiliti i criteri di valutazione in parola) fossero applicabili per le espropriazioni ancora necessarie per il compimento delle opere governative da eseguire in Roma, fra cui il palazzo di Giustizia, il Policlinico, due ponti sul Tevere ed in genere tutti i lavori di sistemazione di questo fiume, tutte le opere comprese nel piano regolatore edilizio di Roma e persino la passeggiata archeologica ».

Ora egli sa benissimo che una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite ha dichiarato che per le espropriazioni della passeggiata archeologica è in pieno vigore la legge speciale del 1887.

Il Parlamento, anche volendo, non potrebbe distruggere una sentenza passata in giudicato. Del resto, dopo avere rettificato in questo punto la relazione, mi sia lecito esprimere il parere, che con questa legge si fa un'applicazione impropria della legge di Napoli, poichè è inutile sottilizzare, come fa l'egregio relatore; la legge ha scopo edilizio, non già di risanamento. Bisogna essere nella compilazione delle leggi, quasi come nella esecuzione dei contratti, di buona fede.

Ora, chi crederà che quel centro di Bologna, principalmente contemplato dalla legge, abbia bisogno di opere di risanamento?

Vi saranno case insalubri, strade strette ed irregolari, ma tali inconvenienti si possono eliminare con l'applicazione rigorosa dei regolamenti municipali.

Il relatore si contenta di dire che vi sarà più luce e più aria.

Comprendo perfettamente che vi sarà più luce e più aria, ma per godere di questi benefici, si potrebbero abbattere quartieri che nessuno pensa a considerare come insalubri.

Dopo aver osservato che a mio modesto e sommo parere l'applicazione della legge di Napoli alle espropriazioni per l'esecuzione di alcune delle opere edilizie progettate per la città di Bologna è impropria ed ingiusta, mi arresto, perchè non intendo combattere il disegno di legge.

Mi affido all'alta equità del comune di Bologna, poichè si tratta di una facoltà che il Parlamento gli concede.

Se il comune di Bologna ne userà convenientemente, sarà benemerito della città, se ne userà iniquamente, andrà incontro a ben gravi censure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'ultima parte del discorso dell'onorevole Fortis riassume in sostanza lo spirito di questa legge. Qui si danno delle facoltà alla città di Bologna, delle quali nessuno ha ragione di supporre che il municipio di Bologna voglia abusare. Ma evidentemente la tendenza nella nostra legislazione è di facilitare le espropriazioni, perchè l'esperienza ci ha insegnato che senza qualche facilitazione straordinaria, i diritti di proprietà, intesi così rigidamente, come si intendevano in passato, finiscono per rendere impossibili delle opere, che sono alle volte una assoluta necessità.

FORTIS. E allora bisogna modificare la legge fondamentale del 1865.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non conosco abbastanza le condizioni di Bologna, e per questa parte mi rimetto all'onorevole relatore, che le conosce meglio di me. Ma l'onorevole Fortis ha ammesso che vi sono strade strette, case insalubri e via dicendo.

Sarà dunque questione di misura e di

equità. Ma quando la rappresentanza della città di Bologna viene a dichiarare al Governo che ritiene necessaria questa opera per la salubrità della città stessa, e ad esso domanda di applicare una disposizione, che ormai è stata in molti casi estesa al di là dell'ambito della città di Napoli, alla quale soltanto era stata da principio applicata, il Governo, da parte sua, non può avere ragione di nutrire una diffidenza verso la rappresentanza legittima di quella nobile città.

Io credo che, confidando che quel comune farà uso discreto di questa concessione, non vi sia ragione di negarla.

Ripeto che nella questione specifica non ho elementi di conoscenza mia personale, per poter giudicare, ma mi pare impossibile che venga domandato un provvedimento igienico, quando dell'igiene non vi sarebbe che quella parte, come ha detto l'onorevole Fortis, che verrebbe dal distruggere, non dal migliorare le condizioni della città.

Del resto, è evidente che in tutte le grandi città, vi sono strade che cento o duecento anni fa erano le principali, ed oggi, date le esigenze moderne sono diventate tali che non possono più essere conservate in quelle condizioni.

E con questo intendo pregare la Camera di approvare il disegno di legge.

FORTIS. Io non mi oppongo.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *relatore*. L'onorevole presidente del Consiglio afferma che riguardo alle condizioni di fatto si rimette al relatore: l'onorevole Fortis poi dice di non credere che nel centro di Bologna ci siano questi focolai di infezione, ecc.

Accetto solo in parte il suggerimento dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè, come relatore, non dirò niente di personale. Tanto io quanto l'onorevole Fortis, andando a spasso per via Rizzoli, con la testa in aria, non siamo competenti per giudicare se le case siano o no antigieniche.

FORTIS. Vi sono i regolamenti per giudicare questo.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Ci sono i corpi competenti, il parere del Genio civile, il parere unanime della Giunta provinciale amministrativa, il voto del Consiglio comunale, e, soprattutto, il parere del Consiglio provinciale sanitario, che è l'organo tecnico creato per legge, appositamente, per dare questo suo parere.

E il parere è lungo e particolareggiato. Basta che qui ne legga un periodo: « ...ritenuto essere necessario ed urgente, nei riguardi della pubblica igiene, dare sollecito corso alla esecuzione del piano regolatore della città di Bologna, nelle parti che riflettono il risanamento dei punti abitati, nei quali più si addensa la popolazione in case malsane di antica e cattiva costruzione... »

Precisamente, le case di via Rizzoli sono case che risalgono nel loro nucleo a qualche secolo fa, intonacate di fuori con quella usanza che l'onorevole Fortis conosce, nelle ricorrenze decennali cosiddette degli *ad-dobbi*...

FORTIS. Non lo so affatto.

ROSSI LUIGI, *relatore*. ...cosicchè a Bologna talora nelle vie centrali più vecchie si fanno le facciate e si esaurisce tutto in queste, senza fare le riparazioni al di dentro; l'onorevole Fortis sa come ci sia questa usanza.

FORTIS. Non lo so affatto.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Continua poi il parere: « case nelle quali si addensa la popolazione, case malsane per antica e cattiva costruzione, per difetto di aria e di luce! » (le parole dunque non sono soltanto della mia relazione, sono precisamente di questo corpo tecnico) « ...dovuta principalmente alle vie della città, e alle irregolarità con la quale esse sorgono... ».

FORTIS. Ma che c'entra l'irregolarità delle vie con l'igiene?

ROSSI LUIGI, *relatore*. E poichè l'onorevole Fortis mi ha fatto l'onore di attaccarmi per questa mia relazione...

FORTIS. No; attaccare, non ho attaccato.

ROSSI LUIGI, *relatore*. ...l'onore per l'autorità della sua critica, io vorrei dirgli in che senso ho esposto nella relazione il concetto che ci voglia aria e luce: « Ora, scrissi, allargare una via di grande traffico nella quale, per la ristrettezza dell'ambiente e per il movimento, l'aria è normalmente stracarica di germi, è compiere sempre opera di risanamento; e tale opera diventa tanto più importante quando da una parte e dall'altra di una strada si trovi, come nel caso presente, un complesso di meschine viuzze e di pessime abitazioni altissime, prive di cortili e quindi senz'aria e senza luce ».

La mancanza di aria e di luce è qui notata soltanto per dare una nuova pannel-

lata alla descrizione complessa di queste abitazioni.

Quindi, a mio modesto avviso credo che qui si tratti di vera opera di risanamento, poichè tutti i corpi, e soprattutto il Consiglio sanitario, ben più competente di individui o di perizie di parte, hanno dato unanimi questo parere.

Ma anche se non si trattasse di semplice risanamento, io ricordo che fu votata un paio di mesi fa una legge per Torino, e nella relazione il presidente del Consiglio ne giustificava la necessità dicendo che la ristrettezza e la tortuosità delle vie, l'altezza soverchia dei palazzi, la mancanza di qualsiasi spazio, facevano sì che le comunicazioni riuscivano assai difficili e le abitazioni difettavano di aria e di luce.

Si concederà dunque che se anche i fabbricati di via Rizzoli non sono nelle condizioni del vero risanamento, si trovano, specialmente per le vie trasversali, almeno in condizioni di altre città cui fu applicata la legge per Napoli; e dato questo, mi sembra che a Bologna si farebbe un trattamento di sfavore se si volesse usare un sistema differente da quello tenuto per le altre grandi città.

Tutte queste leggi sono state emanate perchè la legge del 1865 è vecchia, essendo stata fatta quando ancora non si usavano questi grandi sventramenti; e quindi conviene provvedere mediante eccezioni, fino a che poi non si farà un disegno di legge generale. Dirà il presidente del Consiglio se crede maturo il tempo perchè tale disegno si faccia; io nella mia relazione ho detto che se ne può dubitare; ma ad ogni modo è certo che le deroghe, che vi si apportano, sono giustificate e quindi faccio voti perchè la Camera voglia approvare il presente disegno di legge.

FORTIS. Rettifichi almeno quell'errore della passeggiata archeologica, che è nella relazione. (*Commenti*).

PRÉSIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosadi. Ne ha facoltà.

ROSADI. Dalla breve discussione, che si è iniziata, pare a me che una sola conclusione discenda spontanea; non già che non si debba approvare il presente disegno di legge, che l'onorevole Fortis approverà, come approverò io, ma quella invece che da ogni parte si riconosce che la legge del 1865 non ha solo il difetto di essere vecchia, ma anche di non potere esser applicata con agevolezza.

Posso ricordare che, a proposito della necessità di altre espropriazioni, resesi necessarie, per la tutela di immobili artistici ed archeologici, questa legge ha dovuto subire eccezioni e quando si è trattato di disciplinare le espropriazioni in nome dell'archeologia e dell'arte, si è dovuto ad essa derogare.

Non voglio recare in questo momento una molestia al Governo, ma lo invito a studiare e presentare, quanto prima sarà possibile, un disegno di legge che modifichi la legge del 1865.

Ma una volta che prima per Napoli e poi per Torino ed ora per Bologna si fanno continuamente eccezioni a questa legge del 1865 sembra a me che la conclusione cui conduce questa affrettata discussione sia che la legge meriti di essere modificata e perciò, senza proporre un ordine del giorno, faccio appello alla sollecitudine del Governo perchè voglia prendere in considerazione questa necessità ineluttabile che la legge del 1865 per l'espropriazione per causa di pubblica utilità, sia senz'altro modificata. (*Approvazioni*).

FORTIS. Altrimenti avremo tante leggi quante sono le città!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è qui la sede, in cui si possa improvvisare una discussione riguardo al principio generale della espropriazione per pubblica utilità, principio che i Romani non ammettevano mai in alcun caso, ma che le nazioni moderne hanno ammesso perchè le necessità pubbliche devono cedere alle private.

Non contesto che la legge del 1865, che era il primo passo in quest'ordine della nostra legislazione, rappresenti uno stato di cose arretrate e che meriti di essere corretta.

Ma l'onorevole Rosadi ammetterà che è questo uno dei problemi difficili a risolvere, perchè quando si tratta di casi eccezionali, come quelli della città di Napoli o di altre città, uno strappo più forte, momentaneo, al diritto di proprietà si giustifica, in quanto si ha a che fare con proprietà in condizioni di deperimento continuo, e che hanno valore solo per il luogo dove sono collocate, cioè nei centri delle città, e che acquistano valore artificialmente per effetto di opere pubbliche fatte dal comune stesso; mentre quando si tratta di espropriazioni di pubblica utilità in condizioni normali, non sa-

rebbe certo possibile applicare lo stesso principio, poichè mancherebbe la base di giustificazione di questo strappo più forte al diritto di proprietà.

Però non ho difficoltà a dichiarare che pregherò il mio collega dei lavori pubblici (ed io mi associerò a lui in questi studi) di preparare delle modificazioni alla legge del 1865, la quale effettivamente in molti casi ha creato quasi un'impossibilità di procedere alle opere di espropriazione.

ROSADI. In tutte le espropriazioni per le ferrovie è fatta eccezione alla legge del 1865.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo all'interruzione. Per le ferrovie si tratta di una pubblica necessità, e bisogna evitare un numero sterminato di liti che renderebbero quasi impossibile l'esecuzione di un'opera pubblica. Infatti una ferrovia porta via delle piccole zone di terreno ad un'infinità di proprietari.

Se non vi fosse una procedura più rapida, se si dovesse ricorrere a perizie ed a giudizi per ciascuna particella, le spese legali quasi quasi verrebbero ad uguagliare la spesa della costruzione della ferrovia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

Prego i colleghi di attenersi all'argomento vero e proprio della legge, senza fare divagazioni che, pur essendo importantissime, escono dai confini della discussione.

TREVES. Mi consenta la Camera di intrattenerla un solo istante a proposito di questo disegno di legge, perchè io mandi un pensiero a quei cittadini i quali saranno i pazienti di questa legge, come di tutte quelle consimili che si vanno facendo.

Voglio dire che mi sia consentito di pensare a tutti quei cittadini delle vie Rizzoli, Ugo Bassi, Alessandrina, ecc., che saranno, per cagione di risanamento, messi fuori delle loro case.

Permettetemi una domanda.

Vi siete voi accertati che costoro avranno un uguale e migliore trattamento di casa? Vedo che molti sorridono a questa mia riflessione, ma oramai non dovrebbe più sorridere nessuno.

C'è un canone di politica edilizia, che io non so se in questo momento sia opportuno mettere in un articolo aggiuntivo o in un emendamento, e per ciò in ogni caso, se è possibile, mi riferisco a quello che stabiliranno relatore e Governo; c'è un canone di politica

edilizia, che almeno deve difendersi sempre nei regolamenti municipali vigenti, che dovrebbero dir questo: Nei nostri comuni, nemmeno per ragioni di risanamento, per ragioni d'igiene, non si debbono più abbattere case fino a tanto che si sia ben sicuri che quelli che le abitano abbiano trovato un'altra abitazione, perchè altrimenti non si raggiunge lo scopo dell'igiene, perchè, risanata una data strada coll'abbattimento delle case, la popolazione va a rinfittire la popolazione nelle case che restano in piedi, naturalmente nei quartieri più popolari, dove la popolazione diventa più densa, e tutte le cause di pericolo per la soverchia densità, che apparentemente si sono eliminate, si vengono a riprodurre con maggiore violenza in un altro punto della città.

In quanto alle ragioni di economia pubblica osservo che con questo sistema si fanno, senza volerlo, gl'interessi dei padroni di casa in favore dei quali si viene automaticamente a far crescere la domanda delle abitazioni. Ecco perchè in occasione di questa legge faccio l'osservazione che noi di parte socialista facciamo in tutte le occasioni, nei comuni e nel Parlamento, che si debba aggiungere un canone di questo genere: un comune, ad esempio, potrà valersi di questa legge, quando dia garanzia di poter costruire un numero almeno proporzionale di case popolari per sostituire quelle abbattute.

Non ho, ripeto, autorità per fare una proposta concreta, ma credo così giuste le mie osservazioni, che sarei grato al relatore ed al Governo, se trovassero essi il modo di integrarle in questa legge e farle valere altrimenti, poichè questo è un canone di politica edilizia della maggiore importanza per Bologna e per tutte le altre città, dove il fenomeno dell'urbanismo diventa così inquietante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gallino. Ne ha facoltà.

GALLINO. Ho chiesto di parlare semplicemente per prendere atto delle dichiarazioni che sono state fatte or ora dall'onorevole presidente del Consiglio.

Da quattro anni, nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, ho sempre sostenuto che la legge del 1865 sulle opere pubbliche, per quanto riguarda le espropriazioni per pubblica utilità deve essere messa in relazione coi nuovi principi che in circa mezzo secolo si sono affermati. Quella legge è buona, ma merita revisione, tanto più

perchè le leggi posteriori, per il risanamento di Napoli e per Roma, che furono fatte per modificarla, per quanto abbiano del buono presentano però gravi inconvenienti contro i principi statutari della proprietà.

Però dopo che alle modeste mie parole quest'oggi si sono aggiunte quelle di valorosi oratori, e specialmente dopo le dichiarazioni che vennero dall'onorevole presidente del Consiglio, con soddisfazione prendo atto di tali intendimenti e auguro che le modificazioni alla legge del 1865 abbiano presto a discutersi alla Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo rispondere una parola all'onorevole Treves. Egli si preoccupa della circostanza, che in occasione di demolizioni di case per ragioni igieniche, alcuni degli inquilini abbiano grande difficoltà di trovare un altro alloggio. Io questo lo riconosco, e comprendo che i municipi, prima di procedere a queste demolizioni, farebbero molto bene, e adempirebbero, diciamo pure, ad un loro dovere, se si preoccupassero delle condizioni edilizie delle città, e ritardassero le demolizioni quando non vi fosse il modo di collocare altrove gli inquilini. Ma stabilire questo principio in un articolo di legge, equivarrebbe nella maggior parte dei casi a mettere il comune nella impossibilità legale di procedere innanzi, ed anche in condizione di dovere affrontare una serie indefinita di liti.

Si può raccomandare una equità nell'eseguire le opere, ma non stabilire il diritto nell'inquilino di non uscire dalla casa che abita, finchè il municipio non gli abbia trovato un altro alloggio! (*Si ride*).

Quindi io credo che si tratti di una raccomandazione da fare ai comuni; ma non è opera del Governo, bensì dei municipi il procedere con discrezione, tenendo conto, ed essi sono in grado di farlo, delle condizioni speciali del momento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Soltanto poche parole in aggiunta a quelle dell'onorevole presidente del Consiglio, per dare un chiarimento all'onorevole Gallino ed all'onorevole Fortis.

Quanto all'onorevole Gallino, gli dirò che ho qui presenti gli atti del Senato in cui il ministro Bertolini il 4 aprile diceva: « Già da qualche mese ho avviato al mio

zione di una piazza nella città di San Pier d'Arena ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario, legge*: (Vedi *Spampato* n. 869-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una piazza fra le vie Colombo, Galata, e vico Magenta nell'abitato di San Pier d'Arena, giusta il progetto in data 30 aprile 1904-20 aprile 1906.

Un esemplare di tale progetto, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'attuazione di detto piano, il comune di San Pier d'Arena è autorizzato ad imporre il contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui all'opera, ai termini dell'articolo 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di approvare, con decreto reale, le modificazioni al piano che fossero riconosciute necessarie od opportune.

(*È approvato*).

Art. 4.

È assegnato il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione della presente legge per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sarà emanato, con decreto reale, un regolamento in esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dalla imposta fondiaria delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione dalla imposta fondiaria delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna.

Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

CIMATI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 853-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Ferma rimanendo la prima parte dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 383, la esenzione da imposta concessa dalla seconda parte dell'articolo stesso, si applica alle case abitate da contadini che ritraggono sostentamento abituale per sè e per la loro famiglia dalla manuale coltivazione dei terreni altrui, senza possedere in proprio o a nome di alcuno dei componenti la famiglia a loro carico, nè terreni nè redditi mobiliari.

A questo articolo l'onorevole Scorciarini-Coppola ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere in fine*: ...salvo quei piccoli spazi o terreni adiacenti alle case stesse che non siano stati ancora stralciati dai catasti terreni tuttora in vigore giusta la disposizione dell'articolo 67 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024 ».

Ma non essendo presente l'onorevole Scorciarini-Coppola, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Metto adunque a partito l'articolo primo.

(*È approvato*).

Art. 2.

La qualità di contadino si prova mediante attestazione della Commissione comunale presieduta dal pretore del mandamento, istituita coll'articolo 27 della ricordata legge del 15 luglio 1906.

(*È approvato*).

Art. 3.

Saranno considerati come rurali agli effetti del secondo capoverso dell'articolo 2 della legge predetta ed esenti dall'imposta fondiaria le case di proprietà dei contadini che provino tale loro qualità a sensi dell'articolo precedente, quando:

il reddito lordo accertato non superi la somma di lire 25; la proprietà sia limitata ad una sola casa regolarmente intestata in catasto al nome del contadino; e la medesima serva di abitazione del contadino e delle persone di sua famiglia completamente a suo carico, od a custodia degli attrezzi rurali indispensabili e degli animali inservienti al suo mestiere non che alla conservazione dei prodotti di sua proprietà.

A quest'articolo l'onorevole Scorciarini-Coppola propone il seguente emendamento:

Aggiungere:

« L'esenzione è anche applicabile a più case nello stesso comune il cui reddito complessivo lordo non superi la somma di lire 25, e semprechè si verifichino tutte le altre condizioni innanzi stabilite ».

Ma non essendo presente l'onorevole Scorciarini-Coppola, s'intende che abbia ritirato anche questo emendamento.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. L'onorevole Scorciarini-Coppola aveva presentato due emendamenti, che ha ritirati dopo un discorso avuto con me: perchè gli ho spiegato come anche quello che egli domandava fosse già nella legge che riguardava i fabbricati.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo terzo.

(È approvato).

Art. 4.

Per la risoluzione delle questioni a cui potesse dar luogo l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, avranno competenza le Commissioni istituite per la applicazione dell'imposta sui fabbricati.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto a cominciare dal 1° gennaio 1908.

(È approvato).

Anche questo disegno legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica.

Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

CIMATI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 996 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Le Provincie possono prescrivere l'approvazione preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica.

Dove le Provincie non provvedano a ciò, i Comuni possono per il proprio territorio valersi della stessa facoltà.

I regolamenti per la visita dei tori saranno approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio zootecnico od il suo Comitato.

(È approvato).

Art. 2.

Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire 200.

(È approvato).

Art. 3.

I contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il conferimento di premi ai tori, sono condizionati alla preventiva approvazione di questi.

Nessun contributo può dare il Ministero di agricoltura per l'apertura di stazioni taurine se queste non sieno provviste di riproduttori approvati.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Stipendi e carriera del personale dei Convitti nazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stipendi e carriera del personale dei Convitti nazionali.

Onorevole ministro della pubblica istruzione, consente che la discussione s'apra sul testo della Commissione?

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì.

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo della Commissione.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1057-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

LIBERTINI GESUALDO. Questo disegno di legge ha lo scopo evidente di dividere le due carriere: quella dei presidi da quella dei rettori.

Il provvedimento è certamente giustissimo e serve a dare ai rettori quei miglioramenti che loro spettano, come dice il relatore, in compenso del lavoro e dei sacrifici da essi fatti. Però, mi permetto di far rilevare al ministro ed al relatore che, in questo disegno di legge, non si parla affatto di quei pochi funzionari che si trovano nella condizione d'aver tuttavia la doppia carica di preside e di rettore. Per costoro, nessun provvedimento viene preso, nessun provvedimento viene accennato, neanche nelle disposizioni transitorie.

È vero che, nella relazione, il relatore dice che «il ministro assicura che, nel regolamento, rispetterà i diritti acquisiti dei presidi-rettori». Ma non sarebbe meglio che si stabilisse nella legge in che modo questi diritti acquisiti si vuole siano rispettati? Certamente, un compenso si deve dare a questi funzionari che hanno servito per tanti anni lodevolmente lo Stato; ed essi non si possono mandar via, da un momento all'altro, dal posto che occupano da parecchi anni.

Si dice che costoro verranno conservati nella doppia carica di presidi e di rettori. Ma questi funzionari, lasciati in tale stato, senza alcun compenso, di fronte ai rettori

nuovi che avranno stipendi molto più elevati, resteranno in una condizione di inferiorità.

Io, se il ministro ed il relatore me lo consentissero, proporrei tre soluzioni: una, che questi funzionari fossero mandati in disponibilità, conservando loro il diritto alla pensione, per quelle poche lire al mese che percepivano come rettori; la seconda, che fossero messi a riposo, e così resterebbero liberi taluni dei posti che sono portati dalla nuova tabella; la terza (ove le prime due ipotesi non fossero accettate), che si migliorassero, in certo modo, le condizioni di stipendio anche di coloro che resteranno a servire per poco tempo nella doppia qualità di presidi-rettori sino al raggiungimento degli anni occorrenti per ottenere la pensione che ad essi potrà spettare per la duplice carica.

Queste sono le considerazioni che volevo sottoporre e raccomandare al ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capece-Minutolo.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccarone.

CICCARONE. Vorrei sapere dal ministro se con questo disegno di legge si riconoscono i sessenni già maturati: perchè non mi pare giusto che un istitutore il quale passi alla prima classe, dopo dieci o dodici anni di servizio debba avere lo stesso stipendio di coloro che appartengono alla classe stessa già da una ventina d'anni.

Osservo poi che, con questo disegno di legge, si provvede ai rettori incaricati. Non so come saranno considerati gli economi ed i vice economi incaricati i quali, per un pubblico concorso, sono già stati dichiarati idonei all'ufficio di rettore.

MANNA, relatore. C'è una modificazione all'articolo 6, che provvede.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando al relatore la facoltà di parlare.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANNA, relatore. All'onorevole Ciccarone dirò che, con l'articolo 4, si è adottata la stessa disposizione che la Giunta propose per tutti gli impiegati, e cioè, che, qualora

cogli stipendi ed i sessenni, un impiegato avesse di più di quello che era fissato nel nuovo ruolo, dovesse essere il dipiù conservato quale assegno *ad personam*.

Quanto poi agli economi e vicerettori incaricati, vi è stata tra il Ministero e la Commissione un'intesa per apportare al disegno di legge una modificazione all'articolo 6 nel senso appunto desiderato dall'onorevole Ciccarone.

Al collega Libertini dirò che nel regolamento saranno conservati i diritti acquisiti (se pure di diritti acquisiti si può parlare) dei presidi rettori: ai presidi che hanno presentemente l'incarico del rettorato sarà conservato l'incarico, ma colle stesse norme e con gli stessi limiti che vigono attualmente.

Del resto l'articolo 6 concordato dice che gli incaricati rettori diventeranno effettivi man mano che i posti restino vacanti, e tali non possono dirsi i posti ora occupati dai presidi.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole relatore ha già risposto benissimo alle obiezioni fatte dall'onorevole Ciccarone, il quale ha potuto subito persuadersi che l'emendamento già concordato risponde ai suoi desideri.

All'onorevole Libertini posso dichiarare che il personale, di cui egli si è occupato, io non debbo nè collocarlo a riposo, nè in disponibilità: esso resta nelle condizioni presenti e sufficientemente compensato: quindi l'onorevole Libertini può essere soddisfatto, perchè le persone che egli ha difeso qui alla Camera sono in ottime condizioni e non si lagnano punto delle condizioni che sono state loro fatte.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dei Convitti nazionali è stabilito in conformità dell'annessa tabella.

Gli istitutori, i vice-rettori ed i rettori appartengono al personale educativo e dirigente: i vice-economi ed economi a quello amministrativo.

Si dia lettura della tabella annessa a questo primo articolo.

CIMATI, *segretario, legge*:

Organico per il personale dei Convitti nazionali.

Rettori N.	10 a	L. 4,500	L. 45,000
Id. »	10 a	» 4,000 »	40,000
Id. »	23 a	» 3,700 »	85,100
Vice rettori . . »	13 a	» 3,300 »	42,900
Id. »	15 a	» 3,000 »	45,000
Id. »	15 a	» 2,700 »	40,500
Economi »	15 a	» 3,300 »	49,500
Id. »	15 a	» 3,000 »	45,000
Id. »	13 a	» 2,700 »	35,100
Vice-economi . . »	10 a	» 2,500 »	25,000
Istitutori »	140 a	» 2,200 »	308,000
Id. »	150 a	» 1,800 »	270,000
Id. »	210 a	» 1,500 »	315,000
Un segretario del Collegio « Principe di Napoli » in Assisi »			1,600
Un maestro di ginnastica nel collegio medesimo (1) »			2,000
Quattro direttori spirituali fuori ruolo (2) »			8,900
Totale L.			<u>1,358,600</u>

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1 coll'annessa tabella di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli istitutori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esami.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio nella qualità di istitutori provvisori e vi restano in prova un triennio: se la prova è stata lodevole, vengono nominati effettivi; in caso contrario, sono dispensati dal servizio.

(1) Con l'obbligo d'impartire l'insegnamento a tutti gli alunni dell'Istituto tecnico, della scuola tecnica e della scuola normale annessa al Collegio.

(2) Mano a mano che si renderanno vacanti i posti di direttori spirituali fuori ruolo, si formeranno nuovi posti d'istitutore di 3^a classe a lire 1,500. La rimanenza di lire 1,400 sarà a suo tempo portata in economia sull'ammontare della spesa organica.

NB. — L'ammontare delle quote per vitto e alloggio del personale addetto al Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi è dovuto all'Amministrazione dell'Istituto stesso.

Lo stipendio dei rettori è soggetto alla ritenuta per vitto e alloggio (in favore dell'erario) nella misura di annue lire 1,000, quello dei vice-rettori ed economi di 1^a e 2^a classe di lire 800, quello degli economi e vice-rettori di 3^a classe di lire 600, quello degli istitutori e vice-economi di lire 500.

Il servizio prestato nel triennio di prova è valevole agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 3.

I vice-rettori e i vice-economi sono nominati in seguito ad esami tra gli istitutori, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

I rettori sono scelti tra i vice-rettori che abbiano almeno tre anni di grado: gli economisti, tra i vice-economi, che abbiano almeno due anni di grado.

A questo articolo 3, la Commissione d'accordo col Governo propone il seguente emendamento: *dopo le parole*: in seguito, *aggiungere*: a concorso per titoli ed esami, ecc.; il resto come nell'articolo.

Metto a partito questo articolo 3 così modificato.

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 4.

I funzionari, ai quali per effetto del nuovo ruolo viene attribuito uno stipendio inferiore a quello che attualmente godono, compresi gli aumenti sessennali conseguiti, conservano la differenza a titolo di assegno personale fino alla successiva promozione.

(È approvato).

Art. 5.

Gli attuali istitutori provvisori e quelli straordinari assunti in servizio a tutto l'anno 1906 possono essere nominati effettivi dopo che abbiano compiuto un triennio di lodevole servizio.

(È approvato).

La Commissione e il Ministero d'accordo propongono un articolo 6 sostitutivo in questi termini:

« Gli attuali incaricati dell'ufficio di rettore, di censore, di economo, diventeranno effettivi mano mano che si renderanno vacanti i posti corrispondenti purchè abbiano compiuto lodevolmente l'incarico ».

Metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione saranno iscritte le somme occorrenti al-

l'applicazione della presente legge, che avrà effetto dal 1° gennaio 1909; entro sei mesi dalla pubblicazione di essa sarà emanato il regolamento per la sua attuazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge:
Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 980-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la annessa convenzione stipulata in data 13 giugno 1907 tra il Governo da una parte e le Società per la ferrovia Mortara-Vigevano e per la ferrovia Vigevano-Milano dall'altra, in ordine al riscatto della linea ferrata da Vigevano a Mortara.

Si dia lettura della convenzione annessa a questo articolo.

CIMATI, segretario, legge:

Convenzione fra lo Stato e la Società concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, per il riscatto della detta linea.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO

E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentosette, addì tredici del mese di giugno, in Roma, ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, avanti di me avv. cav. Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Luigi Cappelletti del fu Achille, nato in Roma, e Vito Ruggeri del fu Angelo, nato in Roma, domiciliati en-

trambi in questa capitale, testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, si sono costituite le Loro Eccellenze il prof. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, il prof. dott. Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato pel tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui allegata sotto il n. I, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

il sig. Ferrari-Trecate avv. cav. Pietro fu Luigi, rappresentante la Società anonima concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta Società in data ventotto aprile 1907, qui allegata sotto il n. II;

ed il sig. conte Ascanio avv. Barbavara fu Luigi, come rappresentante della Società per la ferrovia Vigevano-Milano, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di detta Società in data 27 aprile 1907, qui allegata sotto il n. III.

¶ Premesso:

che con legge 11 luglio 1852, n. 1406, del Regno di Sardegna venne accordata alla Società anonima per le strade ferrate da Mortara a Vigevano (costituita con atto 11 marzo 1852 rogito Dondena, ed approvata con regio decreto 16 aprile successivo) la concessione per la costruzione di un tronco di strada ferrata che, partendo dalla città di Mortara, mettesse a quella di Vigevano, sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato 23 maggio 1852 annesso alla legge medesima;

che l'esercizio di detta strada ferrata, aperta nel 24 agosto 1854, fu assunto prima dallo Stato a termini dell'articolo 17 del suddetto capitolato, fu passato poi alla Società della ferrovia Vigevano-Milano, ceduto in seguito alla Società dell'Alta Italia, e quindi alla Società per le strade ferrate rete Mediterranea e quindi tornato allo Stato;

che con l'articolo 32 di detto capitolato fu stabilito « dopo il periodo di 30 anni potrà il Governo riscattare la concessione della strada ferrata pagandone il prezzo »;

che nello stesso articolo 32 venivano stabilite le norme secondo le quali sarebbero dovuto determinare il prezzo di riscatto;

che il termine di 30 anni di cui nel predetto articolo venne a compiersi fino dal 24 agosto 1884, dalla quale epoca spetta al

Governo la facoltà di riscattare, in ogni tempo, la strada ferrata;

che, pertanto, con formale atto di diffida 30 dicembre 1901 fu dichiarato dalla Società di voler riscattare a sensi del patto e della legge la concessione della detta strada ferrata, offrendosi di pagarne il dovuto prezzo;

che, essendosi fissata al 1° gennaio 1903 la data dell'effettuazione del riscatto, il quinquennio di base per la determinazione del prezzo di riscatto viene formato dagli anni 1898-1902;

che, sulle risultanze degli utili netti ottenuti dalla Società nel detto quinquennio si è determinato in lire 200,411.58 l'utile medio netto dei tre anni migliori;

che essendo stata la legge di approvazione della convenzione pubblicata nella *Gazzetta Piemontese* il 28 e 29 luglio 1852, la concessione (fatta per 80 anni) si estinguerebbe il 29 luglio 1932; onde la capitalizzazione dell'annualità deve farsi per anni 29, mesi 6 e giorni 29, periodo di tempo intercedente tra il 1° gennaio 1903 e il momento dello spirare della concessione;

che, pertanto, con tale criterio si è proceduto alla capitalizzazione della suddetta annualità di riscatto di lire 200,411.58, in ragione del 100 di capitale per 5 di rendita, risultandone il prezzo di riscatto nella somma capitale di lire 3,061,402.30;

che nel periodo intermedio fra il 1° gennaio 1903 (epoca in cui avrebbe dovuto essere pagato il suddetto capitale) e il giorno in cui il pagamento avrà luogo, la concessionaria ha continuato e continuerà a percepire le proprie quote di prodotto a senso degli articoli 22 e 29 del capitolato; onde interessa allo Stato eseguire un conguaglio tra le dette quote di prodotto e gli interessi maturati per il non ancora eseguito pagamento del corrispettivo di riscatto.

Tutto ciò premesso si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Valendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 32 del capitolato 23 maggio 1852, annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406, il Governo riscatta dalla Società anonima della strada ferrata Mortara-Vigevano la concessione di questa ferrovia a datare dal 1° gennaio 1903, restando da tale data di pieno diritto sciolta e risolta la concessione accordata con la detta legge 11 luglio 1852.

Art. 2.

In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente il regio Governo pagherà alla Società la somma capitale di lire tre milioni sessantuno mila quattrocento due e centesimi trenta, risultante dalla capitalizzazione al cento per cinque dell'annualità di riscatto, a senso dell'articolo 32 del capitolato.

Art. 3.

Mediante il corrispettivo sopra convenuto, la Società anonima della ferrovia Mortara-Vigevano si intenderà pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse competere verso il Governo in dipendenza del suddetto capitolato di concessione, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definitiva e transatta con la presente convenzione.

La Società medesima si rende garante verso il Governo di ogni danno o molestia per parte di terzi relativamente a lavori e provviste di ogni genere da essa eseguiti per la costruzione della linea.

Art. 4.

Emanata la legge di approvazione della presente convenzione, per questo solo fatto il Governo entrerà in piena ed assoluta proprietà della ferrovia riscattata, della quale è già in possesso dal 1° gennaio 1903; e la Società della ferrovia Mortara-Vigevano, garantendo la proprietà dei terreni da essa acquistati per la costruzione della linea, consegnerà al Governo, entro tre mesi dalla data d'approvazione, i documenti comprovanti che quei terreni sono liberi da ogni vincolo o peso, salvo i pesi pubblici. Il Governo dal canto suo provvederà, entro il termine di un anno dalla stessa data, per le occorrenti volture catastali relative al passaggio dei beni dalla Società allo Stato.

Art. 5.

Parimenti entro tre mesi dalla data di approvazione della convenzione, dovrà essere regolato con la Società il conto di *dare* ed *avere* per gli esercizi dal 1903 in poi, coi seguenti criteri di congruaggio:

a) Saranno calcolati a credito della Società gli interessi annuali nella misura infraindicata sul capitale di riscatto, le somme pagate durante l'anno per imposte terreni e fabbricati e quelle annualmente

versate per la partecipazione dello Stato agli utili netti, tutto con valuta al 31 dicembre di ciascun anno;

b) Saranno viceversa calcolate a debito della Società le quote incassate sui prodotti lordi di esercizio della linea con valuta al 31 dicembre di ciascun anno.

Gli interessi a credito della Società sulle somme di cui alla lettera a) e quelli a debito di essa sulle altre somme di cui alla lettera b) saranno computati al saggio del 6 per cento dal 1° gennaio 1903 al 13 luglio 1905 (epoca in cui fu mutata la ragione dell'interesse legale commerciale) e del 5 per cento dal 14 luglio 1905 in poi.

Art. 6.

La somma capitale fissata in corrispettivo del riscatto sarà poi ripartita tra la Società Mortara-Vigevano e quella Vigevano-Milano, giusta le convenzioni fra di esse intervenute: restando in tal modo nei riguardi di detto riparto, liberato lo Stato da qualsiasi responsabilità verso la Società della Vigevano-Milano, la quale nulla potrà mai pretendere dallo Stato per la quota di partecipazione ad essa spettante sui prodotti della Mortara-Vigevano.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida nè definitiva se non dopo che sarà stata approvata dalla Assemblea generale degli azionisti della Società Vigevano-Milano nei rispettivi riguardi e sanzionata per legge.

art. 8.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Il Ministro dei lavori pubblici

E. GIANTURCO.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro

G. FASCE.

FERRARI-TRECCATE PIETRO

AVV. ASCANIO BARBAVARA

LUIGI CAPPELLETTI, *teste*

VITO RUGGERI, *teste*.

Il segretario ai contratti

ETTORE GIUSTI.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1° coll'annessa tabella.

(È approvato).

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per la provvista dei fondi necessari al pagamento del corrispettivo di riscatto e delle somme eventualmente risultanti dal conto di conguaglio di cui all'articolo 5 della annessa convenzione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sull'insegnamento e sugli insegnanti di educazione fisica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sull'insegnamento e sugli insegnanti di educazione fisica.

Si dia lettura del disegno di legge.

ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1059-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, ministro del tesoro. Io debbo dichiarare alla Camera che il Governo non può accettare gli articoli 1 e 7 come sono stati proposti dalla Commissione.

La Commissione propone in altri articoli vari altri emendamenti, intorno ai quali risponderà il mio ottimo collega, onorevole Rava, che è il ministro competente; ma riguardo agli articoli 1 e 7 io devo dichiarare fin da ora che il Governo mantiene il disegno proprio. Gli articoli sostitutivi della Commissione non possiamo accettarli, perchè muterebbero i limiti e anche la figura di questo disegno di legge e ne altererebbero notevolmente gli effetti finanziari.

PRESIDENTE. Il Governo dunque consente che si faccia la discussione sul disegno della Commissione, eccettuati gli articoli 1 e 7, sui quali esso mantiene la formula originaria.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CELLI, relatore. A nome della Commissione, dichiaro che, *bon gré mal gré*, ritiriamo

gli articoli 1 e 7, dichiarando però che, rimanendo così come è l'articolo 7, palestre per l'educazione fisica non se ne costruiranno, e quelle 25 mila lire, come sono rimaste nelle Casse del tesoro per tanti anni, rimarranno ancora per l'avvenire, perchè non si può pretendere che i comuni facciano una spesa così grande per la costruzione delle palestre ginnastiche, quando non possono fare le spese per la costruzione degli edifici scolastici dell'istruzione media.

Noi avevamo creduto di agevolare la costruzione delle palestre per l'educazione fisica; ma dal momento che il Governo non intende di seguirci su questa via, la responsabilità rimane a lui, e noi, tanto perchè sia approvato il disegno di legge, ci rassegniamo a ritirare quegli articoli.

PRESIDENTE. La Commissione dunque consente a ritirare gli articoli 1 e 7.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Ringrazio il relatore di non avere insistito nella sua proposta; non tutto il bene si può fare di un tratto. Voglio però rassicurarlo che le 25 mila lire, che sono il primo passo su la buona via di agevolare la costruzione di palestre, non rimarranno nei residui. Un tempo rimanevano nei residui anche le somme del bilancio per gli edifici scolastici, e oggi l'onorevole Celli sa che la difficoltà è di avere i mezzi per corrispondere alle domande dei comuni. Vedrà dunque che il suo pronostico non si avvererà, e di questo ci dobbiamo tutti confortare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1 nella formola proposta dal Ministero:

In ogni scuola pubblica primaria e media, maschile e femminile, è obbligatorio per gli alunni un corso di educazione fisica.

L'Autorità scolastica locale, prima di concedere i permessi d'apertura di istituti privati per l'insegnamento primario e medio, dovrà accertarsi che siasi convenientemente provveduto anche per quanto riguarda l'educazione fisica degli alunni.

VALLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

VALLE. Spero che l'onorevole ministro consentirà una semplice aggiunta a

a questo articolo. Dove è detto: « autorità scolastica locale », proporrei si aggiungesse anche « governativa », perchè se l'educazione fisica non ha progredito finora, è dipeso anche dal fatto che in una grandissima quantità di scuole che da parreggiate divennero governative, la legge sull'obbligatorietà della ginnastica non fu mai osservata, come del resto avvenne anche in scuole regie di nuova istituzione, nelle quali si nominava solamente l'insegnante, senza preoccuparsi del locale necessario per questo ramo di educazione.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Valle, insiste nel suo emendamento?

VALLE. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

L'educazione fisica comprende: la ginnastica propriamente detta, i giuochi ginnici, il tiro a segno, il canto corale e gli altri esercizi educativi atti a rinvigorire il corpo ed ha formare il carattere.

(È approvato).

Art. 3.

Nelle scuole elementari, è destinata all'educazione fisica non meno di mezz'ora per giorno in ciascuna classe.

Per le scuole medie nella formazione degli orari si avrà cura che senza aumentare l'attuale numero complessivo delle ore settimanali per tutte le discipline, compresa la ginnastica, ne siano riservate all'educazione fisica almeno tre, in ciascuna classe, da ripartirsi opportunamente fra i giorni di scuola.

All'aumento d'orario per l'educazione fisica nelle scuole medie, in confronto all'attuale, si procederà a mano a mano che sarà provveduto alla nomina degli insegnanti mediante i concorsi di cui agli articoli 15 e 20 e con le norme che verranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 23.

Il riparto degli alunni per la educazione fisica potrà farsi indipendentemente dalla formazione delle classi per le altre discipline purchè ogni squadra ginnastica non oltrepassi i 40 alunni.

LIBERTINI GESUALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LIBERTINI GESUALDO. Ho chiesto di parlare per domandare uno schiarimento

all'onorevole ministro. Mi pare che vi sia contraddizione tra il secondo e il terzo comma dell'articolo, poichè mentre nel secondo comma si dice che si avrà cura che senza aumentare l'attuale numero complessivo delle ore settimanali per tutte le discipline, comprese la ginnastica, ne siano riservate all'educazione fisica almeno tre, (ciò che mi pare non sia possibile senza aumentare l'orario, se non si vogliono diminuire le ore per gli altri insegnamenti), poi nel terzo aliena si parla invece di aumento di orario.

Io vorrei qualche spiegazione in proposito dal ministro e dal relatore perchè non resti equivoca la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CELLI, *relatore*. Due ore e mezzo già ci sono: è questione semplicemente d'aumentare di mezz'ora. In questo senso deve intendersi l'articolo.

LIBERTINI GESUALDO. Non mi pare.

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Libertini stia sicuro che non voglio prolungare io gli orari, si tratta di mezz'ora, che viene rifiuta poi dall'orario complessivo settimanale. E la disposizione è fatta appunto per dare agli scolari la possibilità di svilupparsi fisicamente senza essere obbligati a una eccessiva fatica intellettuale.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Non meno di una volta al mese, gli alunni delle scuole elementari superiori e delle scuole medie faranno passeggiate ginnastiche, aventi anche interesse storico, scientifico ed artistico.

Sono obbligati a parteciparvi l'insegnante di educazione fisica e quelli delle altre discipline per le quali la passeggiata ha speciale interesse.

(È approvato).

Art. 5.

Nessun alunno delle scuole primarie superiori e medie può esser promosso da uno ad altro anno di corso e nessuno può conseguire la licenza o altro attestato finale se

non abbia riportato la nota di frequenza, di profitto e di buona condotta nell'educazione fisica, in conformità delle norme che saranno determinate nel regolamento di cui all'articolo 23.

Lo stesso regolamento determinerà i casi di esenzione da siffatti obblighi per gli alunni delle scuole primarie e medie escluse le normali, nonchè i criteri di valutazione del profitto.

(È approvato).

Art. 6.

Alla fine di ogni anno l'insegnante di educazione fisica compila una relazione sull'andamento dei corsi e sul profitto degli alunni.

Le relazioni con le osservazioni del capo di ciascun istituto, sono trasmesse, a mezzo dei provveditori agli studi, al Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni edificio scolastico, nel quale siano scuole medie, dovrà essere provveduto di una palestra coperta e di una annessa area scoperta ad uso di campo di giuochi.

Per gli edifici esistenti, la palestra e l'annesso campo di giuochi potranno anche essere distaccati dalla scuola, purchè a breve distanza.

Fermo restando l'obbligo ai comuni o agli altri enti a ciò tenuti di provvedere le palestre coi relativi arredamenti e i campi di giuochi, i mutui contemplati dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1900, n. 260, saranno concessi anche per la costruzione delle palestre e campi di giuochi di cui al comma precedente, rimanendo però inalterato l'o-

nere annuo non maggiore di lire 25,000 a carico dello Stato, per concorso al pagamento degli interessi sui mutui.

(È approvato).

Art. 8.

Escluse tutte le ore che, per esercitazioni della scolaresca, siano necessarie a giudizio del capo dell'istituto e dell'insegnante di educazione fisica, le palestre delle scuole medie potranno essere concesse dal municipio anche per le esercitazioni di società ginnastiche ed altre sportive.

(È approvato).

Art. 9.

Il corso d'igiene nelle Università ed Istituti superiori dovrà comprendere anche quanto riguarda l'educazione fisica.

Sono tenuti a iscriversi a tale corso e a frequentarlo gli studenti universitari che aspirano al diploma d'insegnante nelle scuole medie, per qualsiasi disciplina.

(È approvato).

Art. 10.

Le scuole normali di ginnastica di Roma, Torino e Napoli sono trasformate in istituti magistrali per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie, così maschili come femminili.

I locali e gli arredamenti di tali istituti sono a carico dei rispettivi comuni.

Il ruolo organico del personale e i relativi stipendi sono determinati dalla tabella A annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella A concordata tra Ministero e Commissione:

ROVASENDA, segretario, legge:

Ruolo organico del personale di ciascuno degli Istituti magistrali di educazione fisica di Napoli, Roma e Torino.

	Stipendi (a)	Retribuzioni
Preside dell'Istituto (b)	—	1,000
Direttore tecnico e professore di ginnastica teorico-pratica .	3,000	—
Coadiutore per le esercitazioni pratiche di ginnastica e per i giochi	1,800	—
Coadiutrice per le esercitazioni pratiche di ginnastica e per i giochi	1,800	—
Professore incaricato di anatomia (c)	—	1,500
Professore incaricato di fisiologia e igiene (c)	—	1,500
Professore incaricato di pedagogia e storia della ginnastica (c) .	—	1,500
Insegnante di scherma, tiro a segno, voga e nuoto	1,300	—
Professore di canto	1,200	—
Custode (con alloggio)	800	—
Bidello	800	—
Bidella	800	—
Stipendi . . . L.	11,500	5,500
Retribuzioni . . . »	5,500	—
Totale L.	17,000	—

(a) A far tempo dall'applicazione della presente legge, gli stipendi saranno aumentati di un decimo al termine d'un sessennio d'effettivo servizio, e di un secondo decimo al termine di un altro sessennio.

Quelli degli attuali stipendiati, che rimangano in servizio, qualora già godano d'aumenti sessennali li conservano transitoriamente, ma l'ammontare di essi sarà dedotto da quello degli aumenti sul nuovo stipendio, a mano a mano che essi matureranno.

(b) L'ufficio sarà affidato a un professore della Facoltà di medicina e chirurgia del luogo.

(c) Incarichi da affidarsi a professori o liberi docenti della materia nella Università del luogo, su proposta delle rispettive facoltà, salvo per gli attuali professori di ruolo che conserveranno rispettivamente l'insegnamento di anatomia o di pedagogia e storia della ginnastica con lo stipendio di L. 1500.

VALLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

VALLE. Mi sembra che nella tabella si istituisca un preside per la sorveglianza della scuola.

Ora sono tre le scuole, e quindi sono 3 mila lire che naturalmente si spendono senza ragione perchè fino ad oggi queste scuole avevano una Commissione di vigilanza che esercitava la sua funzione gratuitamente, e mi pare che si potrebbe continuare nello stesso modo, tanto più che non credo sia dignitoso per un qualsiasi professore universitario assumere il titolo di *preside* ed intascare per questa *sine cura* mille povere lire.

Di più credo che questo preside, il quale non sarà certo competente nelle svariate materie di insegnamento prescritte per queste scuole, per darsene l'aria non farà che confusione e molte volte metterà bastoni fra le ruote turbandone il razionale svolgimento.

Vedo poi nella tabella A che al direttore si danno tre mila lire di stipendio. Io faccio osservare che mi sembra si venga con questo a ledere il diritto di qualche attuale direttore, il quale percepisce già 3500 lire. Desidererei quindi che dalle 3 mila lire che si dovrebbero economizzare sui presidi si prelevassero le 500 lire in più dovute a questo direttore ed al quale secondo questa tabella si tolgono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non vorrei toccare la tabella come è stata proposta e concordata. Non credo vi sia alcuno che, come dice l'onorevole Valle, venga a perdere 500 lire sull'assegno che attualmente percepisce...

VALLE. Il direttore della scuola normale di Roma.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. In ogni caso però si provvederà con disposizione speciale. Prego quindi la Camera di mantenere la tabella come è stata proposta, perchè rappresenta la conclusione di studi condotti con lunga e paziente indagine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CELLI, *relatore*. La Commissione ha accettata la tabella con lieve modificazione relativa appunto ai presidenti degli istituti di cui ha parlato l'onorevole Valle. Nella prima proposta del Ministero era scritto che gli insegnanti dovessero essere profes-

sori ordinari e straordinari; ma noi abbiamo tolte queste parole « professori ordinari e straordinari » per lasciare maggiore libertà di scelta al Ministero, perchè probabilmente in alcune Facoltà, per esempio in quella di Roma, sarà difficile che un professore ordinario o straordinario accetti l'incarico. Per parte mia anzi dichiaro che lo declino in modo assoluto e credo che anche altri colleghi lo declineranno, cosicchè è bene che il Governo abbia libera facoltà di scegliere anche fra gli incaricati e fra i liberi docenti.

In questo senso abbiamo modificato la tabella ed in questo senso proponiamo alla Camera di approvarla.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 10 e l'annessa tabella della quale venne data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie è rilasciato esclusivamente dagli istituti magistrali di cui al precedente articolo.

Per essere iscritto in detti istituti è necessario aver conseguita la licenza liceale, d'istituto tecnico o di scuola normale e aver subito una visita medica, che accerti la sana costituzione e l'attitudine fisica dell'aspirante.

I corsi dell'istituto si compiono in due anni, e comprendono:

- 1° nozioni di anatomia;
- 2° fisiologia ed igiene, applicate alla educazione fisica;
- 3° nozioni di pedagogia applicata alla educazione fisica e storia dell'educazione fisica;
- 4° ginnastica teorico-pratica e giochi ginnici;
- 5° scherma, tiro a segno, voga e nuoto;
- 6° canto corale.

Il primo anno di corso è prevalentemente destinato all'istruzione teorica, il secondo è essenzialmente destinato alle esercitazioni pratiche e di tirocinio.

(È approvato).

Art. 12.

I laureati e gli studenti regolarmente iscritti al quarto anno di Università o Istituto superiore che abbiano superati gli esami universitari di fisiologia, anatomia,

igiene sono ammessi all'esame di abilitazione negli istituti magistrali di educazione fisica, con dispensa dalle prove di quelle materie nelle quali abbiano conseguito l'approvazione all'Università.

Gli attuali abilitati all'insegnamento della ginnastica nelle scuole medie, che posseggano i titoli di cultura di cui al precedente articolo, possono durante un quinquennio, presentarsi all'esame per il conseguimento del nuovo diploma di abilitazione istituito con la presente legge, con dispensa dal frequentare il corso.

Qualora essi da un triennio si trovino in servizio quali insegnanti di ginnastica in scuole medie governative o pareggiate, potranno aspirare al conseguimento del diploma stesso per titoli, secondo le norme che verranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 23 della presente legge.

(È approvato).

Art. 13

Agli effetti dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1906, n. 142, gli istituti d'istruzione classica e quelli d'istruzione tecnica e le scuole complementari autonome, si considerano, per quanto riguarda l'insegnamento della ginnastica, dello stesso ordine e grado; le scuole normali si considerano dello stesso grado delle altre, ma di ordine diverso.

(È approvato).

Art. 14.

Gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie, nominati per concorso bandito dopo la promulgazione della presente legge, apparterranno alla categoria A del 3° ordine di ruoli, di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

L'obbligo dell'orario settimanale sarà per essi di 15 ore; la retribuzione per ogni ora ripartita oltre tale limite sarà di lire 75 annue, e le ore settimanali d'insegnamento non potranno essere in nessun caso più di 30.

Per ogni altro effetto di legge gli insegnanti di educazione fisica sono equiparati a quelli delle altre materie dello stesso ordine dei ruoli.

(È approvato).

Art. 15.

Ai concorsi per insegnante di educazione fisica, non saranno ammessi che gli abilitati all'insegnamento dagli istituti magi-

strali, di cui all'articolo 11, salvo in via transitoria, ciò che è disposto dall'articolo 20.

(È approvato).

Art. 16.

Nella determinazione dei ruoli organici, a sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1906, n. 142, si terrà conto che, entro il limite massimo d'orario di cui all'articolo 14, debba essere affidato, sempre quando sia possibile, agli insegnanti di educazione fisica un secondo istituto o un secondo corso completo dello stesso istituto, con retribuzione per l'eccedenza d'orario.

Si terrà pur conto che l'insegnamento di educazione fisica possa essere affidato nello stesso istituto al professore di altra materia, purchè fornito del diploma di cui all'articolo 11 e purchè non gli derivi, complessivamente un orario superiore alle ore 28.

Nella scuola normale femminile, la insegnante del corso normale avrà l'obbligo dello stesso insegnamento in quello complementare che lo precede nella medesima scuola, con retribuzione per l'eccedenza di orario.

CELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELLI, *relatore*. Avverto che in questo articolo dove è detto « ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1906 » si deve invece dire « ai sensi degli articoli 2 ed 11 della legge 8 aprile 1906 ».

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 16 con la modificazione accennata dall'onorevole relatore: « ai sensi degli articoli 2 e 11 della legge 8 aprile 1906, ecc. »

(È approvato).

Art. 17.

L'istituzione dei nuovi posti di ruolo, richiesti dagli organici di cui al precedente articolo, sarà fatta gradualmente, in relazione alla possibilità di provvedere a nuove nomine in conformità delle disposizioni della presente legge.

Durante il periodo transitorio la determinazione numerica complessiva dei posti di ruolo sarà fatta d'anno in anno, entro i limiti degli stanziamenti in bilancio, con decreto reale e si provvederà con decreto ministeriale alla distribuzione dei posti stessi fra i diversi istituti.

Negli istituti ai quali non saranno assegnati insegnanti di ruolo si provvederà all'educazione fisica con incarichi o supplenze, escluso qualsiasi comando.

(È approvato).

Art. 18.

A far tempo dal 1° luglio 1908 tutti gli attuali insegnanti di ginnastica di ruolo, apparterranno alla categoria *C* del 3° ordine di ruoli, di cui alle tabelle *A* e *B* della legge 8 aprile 1906, n. 142 ed avranno un obbligo di orario di 10 ore settimanali.

Vi apparterranno pure coloro che saranno nominati per effetto di concorsi banditi innanzi alla promulgazione della presente legge.

La nomina a straordinario od ordinario e la promozione ad ordinario degli attuali insegnanti di ruolo nelle scuole classiche e tecniche sarà fatta secondo le norme stabilite nelle disposizioni transitorie della medesima legge.

Nel passaggio dalla categoria *D* alla categoria *C* delle precitate tabelle degli insegnanti di ginnastica nelle scuole normali, sarà ritenuto valido agli effetti della promozione ad ordinario e del conseguimento degli aumenti quinquennali e delle quote di aumento sessennale di cui all'articolo 27 della legge 8 aprile 1906, n. 142, il periodo di tempo trascorso dall'applicazione di detta legge al 30 giugno 1908.

Gli incaricati fuori ruolo in un corso completo di classi ordinarie od aggiunte negli istituti di istruzione media, legalmente abilitati, nominati con regolare decreto, che siano nel secondo anno di insegnamento e coloro che nei concorsi banditi nel 1907 per le scuole normali hanno conseguito almeno il voto d'idoneità per incarico di ginnastica in scuole normali governative, ed ebbero poscia incarichi d'insegnamento, qualora già non abbiano altro ufficio di ruolo, saranno nominati straordinari nella categoria *C* del 3° ordine dei ruoli con decorrenza dal 1° luglio 1908 purchè il loro insegnamento risulti lodevole da regolare ispezione.

(È approvato).

Art. 19.

Qualora gli insegnanti di cui al primo comma del precedente articolo cumulino l'insegnamento di ginnastica in più istituti, godranno dei benefici della presente legge per quello solo per il quale ora percepiscono lo stipendio maggiore, ma conserveranno l'attuale stipendio relativo agli altri, com-

presi i sessenni maturati e da maturarsi entro il 30 giugno 1908, con l'obbligo di sei ore in più d'insegnamento settimanale in corsi ordinari od aggiunti del medesimo o di altro istituto, se ora hanno ufficio di ruolo in due istituti; e di 12 ore in più, se ora hanno ufficio di ruolo in tre.

L'insegnante di ginnastica del Collegio di Assisi sarà considerato fra gli insegnanti di ginnastica in tre istituti.

Le attuali insegnanti di ginnastica delle scuole normali femminili conserveranno con la retribuzione che ora percepiscono, l'insegnamento nel corso complementare.

(È approvato).

Art. 20.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge sarà bandito un concorso per 40 posti tra gli insegnanti attualmente in servizio che alla data del bando del concorso stesso avranno almeno 8 anni di insegnamento con ufficio di ruolo.

Ai vincitori del concorso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14 e, per ordine di graduatoria, è data loro facoltà di scelta fra le sedi da essi occupate e le vacanti, comprese quelle di principale importanza.

Negli anni successivi, gli insegnanti attuali saranno ammessi ai concorsi, anche se non posseggano il titolo di cui all'articolo 11, purchè abbiano non meno di tre anni di insegnamento con ufficio di ruolo.

Gli attuali insegnanti, vincitori dei concorsi ai sensi del presente articolo faranno passaggio dalla categoria *C* alla categoria *A* del 3° ordine di ruoli, conservando il loro grado e la loro anzianità, e qualora la sede cui potranno essere assegnati, lo consenta, continueranno a godere dei benefici di cui all'articolo 19.

(È approvato).

Art. 21.

Salve le disposizioni transitorie di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge, a nessun insegnante di ginnastica di ruolo potrà conferirsi un altro ufficio di ruolo sia nel medesimo istituto, sia in altro.

(È approvato).

Art. 22.

Gli aumenti di stipendio derivanti dalla presente legge avranno effetto per metà dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909.

(È approvato).

Art. 23.

Il Governo del Re, udito il Consiglio dei ministri è autorizzato a emanare in uno speciale regolamento tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge; per coordinarla con le altre relative alla educazione fisica ed alle scuole medie ed elementari, e per coordinare l'azione delle autorità governative di vigilanza sulle scuole con l'opera di altre istituzioni e associazioni che hanno per iscopo l'incremento dell'educazione fisica.

(È approvato).

Art. 24.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1080-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa)

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono prorogate a tutto l'esercizio 1908-1909 le disposizioni della legge 19 dicembre 1901, n. 511, ed è quindi autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, della assegnazione straordinaria di

lire 8 milioni per le « Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito » e del corrispondente capitolo nello stato di previsione dell'entrata per il recupero delle anticipazioni suddette.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1083-A; per l'atto di permuta, vedi pure Stampato n. 1083-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa)

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Venezia le sacche demaniali nel comune censuario di Malamocco, comprese fra le zone della canaletta pubblica che mette a Quattro Fontane, Sant'Elisabetta ed il canale comunale a nord di Malamocco, e quelle a sud della Giudecca, ed a ricevere in permuta dallo stesso comune di Venezia i Magazzini generali di Santa Marta con tutti gli accessori e con l'area antistante, alle condizioni contenute nel contratto stipulato in forma pubblica amministrativa nell'Intendenza di finanza di Venezia, il 19 giugno 1908.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,45.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

